

TORNATA DEL 6 MARZO 1851

-27-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Congedo — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge, il primo riflettente la tassa sulle successioni; il secondo per l'aumento della rendita creata con regio decreto del 7 settembre 1848, e pel rimborso della quota minima di prestito — Discussione generale sul riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna — Dichiarazione del commissario regio — Proposta sospensiva del senatore Di Castagnello — Discorso del senatore Alberto Della Marmora per la pronta sanzione del progetto — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia e del commissario regio — Il senatore Musio parla in appoggio del progetto — Risposta del senatore Di Castagnello — Nuovi schiarimenti del Ministero e del senatore Musio — Il relatore dell'ufficio centrale risponde alle obiezioni del senatore Di Castagnello, che dichiara nuovamente d'insistere nella sua proposta — Risposta del commissario regio — Reiezione della proposta del senatore Di Castagnello — Discussione degli articoli — Emendamento del senatore De Cardenas all'articolo 1, combattuto dal commissario regio e dal senatore Cibrario — Osservazioni del senatore Mosca — Risposta del senatore Alberto Della Marmora — Osservazioni del senatore De Fornari e del commissario regio — Schiarimenti del senatore De Cardenas in ordine al suo emendamento — Risposta del relatore — Reiezione dell'emendamento — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Discorso del senatore Moreno — Adozione del paragrafo 1 dell'articolo 2 — Aggiunta del senatore Colla — Osservazioni del senatore Massa Saluzzo — Aggiunta del senatore De Cardenas — Spiegazioni date dal senatore Cibrario e dal commissario regio — Il senatore De Cardenas ritira la sua aggiunta — Adozione di quella del senatore Colla e dell'articolo 2 — Presentazione di un progetto di legge per la soppressione dei protomedicati, e per altre misure sanitarie.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

421. Saracco Giuseppe chiede che sia fatta una legge la quale determini i vizi redibitorii degli animali domestici.

422. Solaro e Compagnia (petizione non munita delle qualità richieste dal regolamento).

Il senatore Luigi Di Collegno fa omaggio di una sua memoria sul progetto di legge della contribuzione prediale nell'isola di Sardegna.

Il senatore Gallina domanda un congedo per un tempo indeterminato, che gli viene accordato.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

PROGETTI DI LEGGE: PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI; E PER UN AUMENTO DELLA RENDITA CREATA COL DECRETO 7 SETTEMBRE 1848.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Signori senatori, la Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio p. p. avendo adottato il progetto di legge riflettente la tassa sulle successioni, io mi fo carico, o signori, di presentarvi il progetto medesimo per le vostre deliberazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 371.)

Ho pure l'onore di presentarvi un altro progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati nella medesima tornata

per aumento della rendita creata col regio decreto 7 settembre 1848. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 395.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge.

Il secondo sarà distribuito a mani della Commissione di finanze.

Sul primo, il quale avrà il corso solito negli uffizi, il ministro chiede l'urgenza.

Chi intende adottare l'urgenza voglia sorgere.

(È adottata.)

Ambidue i progetti saranno sollecitamente dati alle stampe.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno mi chiama a dare lettura del progetto di legge cadente in discussione, e dopo la dichiarazione già fatta dal commissario regio al nostro ufficio centrale, che egli acconsente a tutte le modificazioni dalla stessa Commissione introdotte, io do lettura del progetto modificato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 522.)

La discussione generale è aperta. La parola è al commissario regio.

DE CANDIA, commissario regio. Le legge che il Ministero ebbe l'onore di presentarvi, signori senatori, posciachè venne per ben due volte, a cagione dell'intermessa Sessione legislativa, adottata dalla Camera dei deputati, è legge di ripara- zione per un popolo che da lunghi anni soggiace al più de- forme e gravoso sistema tributario.

La dotta ed elaborata relazione che venne poc'anzi sotto- posta alle vostre meditazioni, vi offeriva, signori, un quadro altrettanto veridico, quanto particolareggiato della condi-

zione anormale in cui per quel fatto fu posta la Sardegna; fatto che immiserendo ognor più la sua agricoltura, la sua industria, il suo avvenire, traeva quell'isola ubertosa in tanta sciagura da porsi in forse il suo risorgimento, da temersi quasi d'un carico, d'una sventura il suo consorzio.

Ma ove a siffatte apprensioni sottentrino mature riflessioni sulle ragioni del temuto danno, voi di leggieri converrete, che ove si voglia quell'isola pur essa al pari di queste terre subalpine, fonte di ricchezza per lo Stato, non hassi che a migliorare la sua condizione economica e sociale con provvide leggi che assicurino la proprietà, l'industria, il benessere di quei popoli insulari.

Ov'io mi studiassi sottoporvi alcune considerazioni in proposito, non farei che pallidamente ripetere quanto venne già così eloquentemente tratteggiato dall'onorevole relatore: soltanto mi permetterò soggiungere che siccome varie, e le une alle altre attinenti, sono le cause che lamentiamo, così questa legge riparatrice tuttochè ne' suoi particolari possa per avventura parere di svariata indole, pure nel suo complesso forma un tutto inscindibile; poichè basato il principio fondamentale da questo emergono quali corollari le disposizioni che coordinandone l'assieme ne formano l'economia.

Voi mi perdonerete, o signori, se sotto l'impero della necessità in cui si trova il legislatore di rimuovere gli ostacoli che frappongonsi alle buone leggi, io invochi il trito assioma: chi vuole il fine, debbe volerne i mezzi. Lo scopo vi è noto, signori senatori; i mezzi ve li offre la legge che è sottoposta alle vostre savie deliberazioni; inauguriamo per essa quel sistema di pratiche riforme che poggino sopra sode basi di benintesa amministrazione; perocchè nulla sarà mai attuabile di proficuo in quell'isola, ove l'ordinamento finanziario non s'instituisca sopra novelli cardini della scienza economica lasciando in disparte il retaggio di vecchie istituzioni, proficue forse in altri tempi, oggimai dannose, ove non si disvincoli l'agricoltura da quelle medesime cause che la tengono inceppata ed oppressa, ed ove la proprietà fatta veramente propria (come con molta verità disse un mio onorevole amico, che siede in questo recinto), non più soggiaccia a quello stato di marasmo che allontana ogni industria, e fa di una terra ferace, in certe regioni, poco meno d'un deserto.

Placciavi, signori senatori, francare quel popolo delle patite sventure, e poichè oggimai debbe seguire le sorti del subalpino, fate sì che sollevato a floridezza possa un giorno competergli nella nobile gara di sorreggere i bisogni dello Stato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. L'idea di una legge la quale tende a dare compimento ad una delle più essenziali disposizioni dello Statuto non può non essere accolta col massimo favore da questo onorando Consesso la di cui missione precipua è quella di conservare.

Ed a conservare, nulla a mio avviso tanto mirabilmente conferisce come il vedere le istituzioni politiche di un Governo messe in armonia coi principii che lo informano.

Dunque il riordinamento de' tributi in Sardegna è per sé opera degna di tutto encomio: ed io sarò sempre grato al Ministero vedendolo a camminare quella via che sola essere può la nostra salvezza, la leale esecuzione dello Statuto.

Senonchè, o signori, avendo avuto orsonopochi giorni l'onore di parlare al vostro cospetto intorno all'osservanza di questo nostro Codice di libertà, io faceva presente come non nella lettera solo, ma anche nello spirito conviene interpretarlo per non cadere alcune volte in apparenti contraddizioni, altre volte in misure meno prudenti ed adattate.

Per la qual cosa io mi stava in forse sulla opportunità di questa legge, sebbene io confesso che la mia nuova esperienza delle cose di Sardegna debbe rendermi sommamente riserbato.

Ma una patria ci è comune coi Sardi, quindi carissimi gli interessi loro che sono gl'interessi nostri: e forse per un eccesso di prudenza io mi figurava che lo svolgere da capo a fondo l'attuale sistema d'imposta mentre si tratta di un rinnovamento universale di cose in quell'isola, mentre il numerario vi è tanto scarso, potesse produrre un funesto perturbamento.

Fortunatamente venne a sollevarmi dal mio timore la savia proposta dell'ufficio centrale di protrarre al primo del 1853 l'esecuzione della legge, e con tale salutare cautela che pone il Governo in misura di coordinare tutti i relativi provvedimenti, io credo che ogni difficoltà possa essere dalla prudenza del potere esecutivo felicemente superata.

Resta il punto dell'abolizione delle decime ecclesiastiche, questione riconosciuta dalla stessa vostra Commissione di tal gravità da doverla esaminare come fece con quella profondità di dottrina che apparisce dall'elaborata e dignitosa relazione alla quale io mi compiaccio di rendere un sincero tributo di lodi, comunque parlando da un altro punto di vista io non possa convenire nelle stesse conseguenze.

Mi sia lecito però, o signori, risalire un po' più alto ad esaminare le varie fasi che ha subito questo progetto, perocchè se la di lui genesi logica ha servito di base al ragionamento dell'ufficio centrale, a me conviene procedere coll'ordine medesimo onde sia manifesto almeno che a fermarsi in altra sentenza mi persuade lo spirito che rimira nella legge fin dalla prima generazione.

Importa quindi ricordare anzi tutto che il Ministero nel presentare che fece al Parlamento addì 11 novembre 1850 la riforma del tributo prediale in Sardegna, si limitò alla rianzione in una sola imposta dei vari contributi di cui all'articolo 1, senza che allora fosse questione dell'abolizione delle decime.

A questa misura si fece bensì allusione nella relazione ministeriale ove è detto che, risolta la questione delle decime lo Stato assumerebbe a suo carico la retribuzione del clero, ma intanto parve che il Governo non credesse d'aver ancora alla mano elementi bastanti a fare una legge perfetta prima del giro di pochi anni.

Sottoposto a discussione il progetto, si trasformò prendendo un carattere quasi nuovo, e la questione delle decime fu vinta sostanzialmente pei seguenti riflessi.

Doversi la decima considerare qual tributo regio, giacchè il clero riconosceva il suo diritto dai principii, sebbene ad intervalli tal contribuzione avesse avuto luogo per conto della Camera apostolica.

Se è debito dello Stato il provvedere al decoroso mantenimento del clero, a lui anche spetterà lo stabilire il modo con cui creda meglio accordare questi sussidi.

Non potersi mai pretendere che si debba fare un calcolo delle decime che si vengano a sopprimere, e che si debba fare alla Chiesa un assegno corrispondente, bensì doversi fare il calcolo preciso del valore dei beni ecclesiastici, e dei bisogni del clero, e quando il prodotto dei beni sia sufficiente non essere più il caso di veruno assegnamento alla chiesa.

Il Ministero, nell'accettare la nuova redazione, dichiarò essere d'accordo nell'idea e riconoscerli un vero perfezionamento nella lettera non nello spirito che aveva consigliata la primitiva proposta.

Fermiamoci qui un momento a considerare le conseguenze del progetto qual ci fu presentato, se vogliamo meglio apprezzare l'importanza delle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale.

Abolizione assoluta e senza indennità delle decime ecclesiastiche, non tenuto conto di qualunque titolo, consuetudine o possesso, e senza nissun concerto col supremo gerarca.

Congruo assegnamento fatto *ove d'uopo* per servizio del culto nel modo da stabilirsi per legge.

Questa seconda disposizione porta naturalmente con sé l'investigazione dell'asse ecclesiastico; il giudizio fatto dal potere civile intorno ai bisogni del servizio del culto per farvi un assegnamento congruo; il riparto de' beni del clero indipendentemente dall'autorità ecclesiastica.

Ciò in riguardo ai diritti della Chiesa. Finanziariamente poi siccome il Governo manifestò di non essere in grado di conoscere se vi siano in Sardegna sufficienti beni ecclesiastici per mantenere un decente servizio del culto, non si può nemmeno misurare la portata dell'impegno che lo Stato si assume, stando all'opinione che le decime in natura possano sommare a circa un milione e mezzo di lire.

Ora il progetto dell'ufficio centrale lasciando intatta la questione de' beni, ammettendo un assegnamento contemporaneo all'abolizione delle decime, introduce un miglioramento essenzialissimo, e toglie di mezzo la deplorabile conseguenza di spogliare il clero delle decime prima ancora che almeno si fosse provveduto alla sua esistenza.

A questi nuovi emendamenti ha pure il Governo per sua parte aderito; ed io sarei ben lieto di poter secondare i lodevoli sforzi dell'ufficio centrale se non si trattasse di conservare un principio ch'io reputo lesivo dei diritti della Chiesa, l'abolizione cioè assoluta della decima senza concerto con la Santa Sede.

L'onorevole relatore, rintracciando nell'antichità de' tempi l'origine di questa prestazione, si fa quindi ad esaminare il diritto e la convenienza, e conchiude per l'uno e per l'altra in favore dello Stato.

Io per me, o signori, da questi argomenti ne deduco tutt'altra conseguenza.

Credo ed ammetto che la decima ha un'origine civile, come qualunque proprietà sia della Chiesa che de' privati ha un'origine civile.

Ma io voglio salire in più alta sfera, e, sciogliendomi dalle grettezze di una questione d'interessi materiali, io metto in campo l'interesse di tutti il più sublime, quello della religione.

Il sommo Iddio padrone supremo dell'universo, dandoci l'usufrutto dei beni di questa terra, ce lo accordò riservandone una porzione a sé, ed una porzione a' suoi poveri verso i quali siamo tenuti per obbligo di giustizia.

Ma quella parte riservata a se stesso, egli, il Signore, la delega a' suoi leviti, ai ministri di quella religione istituita per nostra consolazione e nostra salvezza, ai quali diede diritto di vivere dell'altare, obbligandoli essi stessi a dispensare il loro superfluo ai poverelli.

Quindi propriamente la decima è dovuta dalla terra in riconoscenza del supremo dominio di Dio, ed essa è dovuta per diritto naturale, poichè l'operaio merita la sua mercede; per diritto divino, essendo da Dio istituita la religione co' suoi ministri, avendo l'universal consenso delle genti riconosciuto l'obbligo di provvedere al mantenimento del culto.

Per la qual cosa, negli argomenti addotti dall'onorevole relatore, io vedo che fin dal 1297 la Chiesa possedeva le terre abbandonate dagl'infedeli, e nel 1304 concedeva a re Giacomo la concessione della decima.

Che nel 1349 uguale concessione faceva a Pietro d'Aragona; e finalmente nella convenzione 30 marzo 1409 fra il re Martino e l'arcivescovo di Cagliari, io trovo la piena conferma della mia opinione.

Infatti, che al clero occorresse l'intervento dell'autorità del principe per esigere quel carico non è punto meraviglia, poichè il clero trovasi destituito della forza del braccio secolare. Ma non meno però apparisce il consenso dato dal sommo pontefice, e la divisione fatta in modo che due parti ne spettassero alla Chiesa ed una al Re.

Adunque tre titoli ed otto secoli parlano a favore della Chiesa, ed io domando se a fronte di tale possesso non ne nasca il diritto di proprietà sacra ed inviolabile.

In questi casi io sento subito ripetermi la ragion di Stato, l'utilità pubblica, i diritti inalienabili.

Ma, o signori, anche il cattolicesimo è una ragion di Stato, un beneficio pubblico, il massimo dei benefizi, e male mi persuado che vi siano tanti pericoli a temere d'onde a noi derivano tanti vantaggi.

Il cattolicesimo fu e sarà, io spero, la più bella gloria d'Italia; e nei possessi della Chiesa, per quanto sia invalso di sostenere in oggi il contrario, io non so vedere che il decoro del culto, che il patrimonio del povero, ed una risorsa per lo Stato nei casi di strettezza che importerebbe anzi di gelosamente conservare.

Ma guai se vi si mette sopra la mano senza il concorso della legittima autorità! Dio è severo rivendicatore de' suoi diritti, e si farà pagare fino all'ultimo obolo, nè aspetterà sempre al sabato.

La proprietà delle decime dove è dovuta, la Chiesa la considerò sempre come cosa sua, e ne formò anche oggetto di speciale comandamento.

Fin dai teneri anni, nell'imparare i comandamenti di Dio, norma della vita del cristiano, ci furono a lato di essi insegnati quei della Chiesa, e fra essi trovo registrati quelli di pagare le decime secondo l'usanza. Quindi fu costante credenza di mia vita quella che la Chiesa, e qual madre comune de' fedeli, e come società legalmente costituita, abbia facoltà d'imporre leggi e far comandamenti, risultando anche dal detto espresso di Cristo: *qui vos audit, me audit*; nè questa credenza io la rinnegherò sul declinare di mia mortale carriera.

Io non ho mai pagate decime, perchè questa usanza non mi colpiva, ma se ne fossi stretto, non mi crederei in coscienza a defraudarne la Chiesa, in forza di una sola disposizione della legge civile, e meno ancora a scioglierne altrui.

E siccome la legge civile non potrebbe dispensarmi dall'obbligo di sentire la messa e di far la pasqua, io metto sulla stessa linea il precetto delle decime, perciocchè, dal momento che per titolo e per possesso costituiscono una vera proprietà, ella è sotto la salvaguardia dello Statuto, e diventa inviolabile senza il consenso del proprietario.

E vi ricordi, o signori, che il nostro Statuto medesimo, all'articolo 1, sancisce che la religione cattolica è la religione dello Stato, e che questa disposizione intesa nel suo spirito è feconda di altissime conseguenze.

La Chiesa, come madre tenera, ci tiene tutti abbracciati al suo seno, e nei tempi difficili in cui versiamo il principio cattolico è il solo che possa affermare la società scossa nella sua base, e salvarla dai funesti effetti di tante perverse dottrine.

Come società poi, come sovrano temporale, essa può, con giusto fondamento invocare il diritto internazionale, le convenzioni, i concordati.

Essa nei suoi Concilii, ha avvalorato la sanzione del suo comandamento sulle decime, e la citata disposizione dell'articolo 1 dello Statuto può bensì implicitamente confermare l'osservanza, ma non abolire nello Stato i decreti della Chiesa e dei Concilii.

« Cum decimarum solutio debita sit Deo (dice il Concilio di Trento), et qui ea dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas iavadunt. »

Lascio a ciascuno di interpretarne il senso, e non mi inoltro di più in materia teologica.

Del resto, io non sono opponente al principio, ma sono avverso all'intenzione della legge, poichè l'equa distribuzione dei pubblici carichi forma una delle basi dei nostri ordini costituzionali, perchè ebbi luogo di convincermi con documenti irrefragabili degl'inconvenienti gravissimi, dirò anche delle turbazioni che il sistema delle decime reca ai tempi nostri, ai contribuenti non solo, ma allo Stato ed al clero medesimo.

Ed in verità, non è forse anche decima, od il rappresentante di decima, la dotazione fatta al clero quasi un prelevamento di frutti in omaggio al Creatore ed a decoro del suo culto?

Io lo penso, o signori, ma non vo tant'oltre che si possa farlo senza il concerto o contro la volontà della Chiesa, vera e legittima proprietà della decima.

Quando un beneficio non si può conseguire che sacrificando un bene maggiore, fingendo un precetto positivo, un dovere di giustizia, io disdegnò il beneficio.

Ma, la Dio mercè, la difficoltà non è tanto grave come dessa può apparire a prima giunta. Già regnando Carlo Alberto, so che erasi iniziata trattativa per l'affrancamento delle decime in Sardegna, e se il Governo del Re aveva allora creduto di non poter prescindere dai concerti colla Santa Sede, il solo fatto della promulgazione dello Statuto punto non cambia nè la nostra credenza cattolica, nè il diritto internazionale.

Il voto di un immenso numero di anime timorate, che ardentamente desiderano il ritorno a un filiale accordo con Roma, è ben noto al Ministero, e certamente la via più facile di conciliazione non è quella di aggiungere nuovi gravami.

Se io fossi mosso da spirito di opposizione al potere attuale, certe non mi sarei levato a parlare contro la legge, poichè la mia opinione essendo che da essa non possono risultare salutarî frutti, meglio sarebbe, non combattendo la causa, lasciare libero il corso alle sue conseguenze.

Ma l'opposizione non è nella mia indole, non è nella mia coscienza; avvezzo per antica convinzione a venerare l'autorità de' nostri principi, io veggio negli organi del potere gli uomini che il Re onora della sua confidenza, ai quali io debbo quindi il più leale concorso.

Ed io credo far atto di amico politico, e non scostarmi tanto dal desiderio del loro cuore, accennando la riconciliazione con la Santa Sede, come il primo passo a rendere il Governo forte all'interno, e rispettato all'estero: senza questa base, si fabbricherà sull'arena.

Io sento che mi mancano i numeri e le autorevoli qualità per rivolgere un consiglio al Ministero: mi sia permesso almeno di scongiurarlo una volta anche a nome di quelle coscienze timorate, che pur son molte, a voler accelerare questo felice momento, il quale dovrà pur venire una volta, e che a lui sarà titolo di vera gloria.

Se la soppressione delle decime non fosse ora talmente immedesimata col progetto da farne parte inseparabile, io voterei per la soppressione dell'articolo 2.

Allo stato delle cose non posso che concludere per la

sospensione della legge, finchè non siano presi i concerti con la Santa Sede.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori senatori, estraneo alla vostra Commissione e libero da ogni vincolo di parentela, o d'interesse materiale qualunque con un paese da me percorso e studiato per più di sei lustri, mi trovo qui al vostro cospetto in una condizione assai favorevole d'indipendenza e d'imparzialità; e così vi prego di onorarmi della consueta vostra sofferenza se per pochissimi istanti io chiamerò la vostra attenzione sul vero stato attuale della Sardegna, che aspetta colla massima ansietà una decisione che divenga per essa un decreto di vita o di morte.

Non crediate, o signori, ch'io esageri la necessità e l'importanza di un pronto e totale ordinamento delle imposte prediali di quell'isola: ne sono reduce da pochi giorni, e credo dovere e poter dire di conoscere la sua condizione attuale al pari e forse meglio di ognuno di noi.

Notate bene ch'io parlo di *ordinamento* e non di *riordinamento*: perchè la parola *riordinamento* suppone un ordinamento preesistente; non così potrei dire di un *inestricabile* e non equo riparto di contributi, gli uni già da voi stessi aboliti, gli altri divenuti difficili od anche impossibili a riscuotere.

Non entrerò nella questione assai delicata dell'utilità della nostra unione colla Sardegna: mi riservo di farne cenno allorchè saremo chiamati a trattare delle cose marittime dello Stato; dirò soltanto che se le benefiche mire del re Carlo Emanuele III, e soprattutto le istruzioni dettate più di un secolo fa dal suo immortale ministro sulle cose di Sardegna fossero state tenute in conto, od almeno studiate nei vari Ministeri che d'allora in poi si succedettero in Torino, la Sardegna avrebbe, al giorno d'oggi, cessato di essere passiva. Sì, io sono convinto da uno studio di trenta e più anni fatto senza passione veruna, che quell'isola in poco tempo basterebbe a se medesima se vi fosse vera volontà e perseveranza nel provvedere al suo ordinamento, e sopra tutto se questo ordinamento si facesse con accordo dei poteri non solo, ma delle varie amministrazioni, cosa che certamente non ebbe luogo dal tempo del conte Bogino al giorno d'oggi.

Dal punto in cui questo gran ministro si ritirò dagli affari, l'isola, come una nave che priva del suo forte ed abile nocchiero se ne va flottando in balla dei venti e delle correnti, rimase governata con sistemi incoerenti, e talvolta successivamente opposti, o venne spesso affidata a persone ignare del paese che collocavano assai male la loro fiducia, e così invece di progredire questo paese su certi punti essenziali, indietreggiò.

Il soggiorno della reale famiglia in Cagliari, che avrebbe dovuto essere una sorgente di benefizi per l'isola, non produsse tale risultamento, sia per la critica condizione dei tempi, sia per la troppa bontà del Re; motivi per i quali s'introdussero dei gravi abusi che pur troppo lasciarono profonde e deplorabili radici.

La ricongiunzione della Sardegna col Piemonte avvenuta nel 1814, tosto seguita dalla unione della Liguria all'una e l'altra provincia, fece sì che un'isola, posta in un punto così conveniente nel Mediterraneo, acquistasse un valore assai maggiore di prima; ma se Genova ricavò subito un piccolo beneficio dalla nuova sua riunione con un paese, per il possesso del quale aveva alcuni secoli addietro sostenuti tanti conflitti, l'isola poco approfittò, convien dirlo, della sede in Torino di quello stesso principe che aveva essa accolto esule pochi anni prima.

Salito al trono il re Carlo Felice, un potente personaggio, nativo di Sardegna, ottenne ben tosto dei favori speciali per la sua patria, che riconobbe egli abbisognare anzi tutto di comunicazioni e di sicurezza pubblica e privata. Allora venne aperta la prima gran strada longitudinale, così detta centrale; allora fu impiantato il servizio dei carabinieri reali; e ben si può dire che se un più comodo e più breve mezzo di transitare non potè compartirsi in quel tempo che ad alcuni pochi luoghi posti lungo una sola linea, la sicurezza del viandante, del privato e delle popolazioni tutte, venne ristabilita in pochi mesi, come per incantesimo, con meno di trecento carabinieri reali.

Ma tali sono le condizioni di un regime in cui tutto dipende dalla benevolenza del principe verso un cortigiano, o dalla morte dell'uno o dell'altro che, appena spirato Carlo Felice, nacque, specialmente in Torino, e dirò anche nella maggioranza del Ministero una potente reazione contro la risorgente Sardegna: in odio di persone venne perfino sospesa la manutenzione della nuova strada, che, appena ultimata, si degradò fortemente con grave danno della cosa pubblica e con gran disdoro dell'amministrazione.

Poco tempo dopo vennero tolti i carabinieri reali che già avevano fatto tanto bene, e ciò sotto il pretesto che trecento di quei soldati troppo costavano all'erario. Io non voglio rimiscolare una fetida melma, i di cui miasmi furono tanta peste per l'isola; ma debbo dire essere stata voce assai generale che uno dei principali motivi della soppressione di quella benemerita milizia, fosse precisamente la grande e progressiva diminuzione dei delitti alla medesima dovuta.

Non voglio troppo credere a simili nefandità, ma egli è certo che se tale fu l'intenzione di chi promosse quella malaugurata soppressione, il divisamento ebbe il pieno suo effetto; ed ora è cosa certa che dall'anno 1833 in cui partirono i carabinieri reali dall'isola, i delitti andarono (come vanno oggidì più che mai) aumentando in una progressione assai maggiore di quella in cui diminuiscono nei dieci anni in circa che durò in Sardegna il loro servizio. Non dico questo a disdoro del corpo dei cavalleggieri, al quale, massime nella mia qualità, sono in debito di tributare ben meritate lodi, ma non potrò mai dire che questo corpo possa in tutto fare il servizio dei carabinieri reali; sarebbe esigere l'impossibile, e parlando diversamente ingannerei il Governo; cosa che non farò mai a nessun costo.

Sotto il regno di Carlo Alberto ebbe però luogo la tanto sospirata soppressione dei feudi, fatta dall'ottimo sovrano col migliore intendimento; e certamente questa soppressione da lui voluta, malgrado l'opposizione naturalmente collegata attorno alla sua persona, sarebbe stata un bel titolo di più alla riconoscenza dei Sardi. Ma conviene dire che il risultamento non corrispose alle intenzioni ed alle speranze; i popolani sui quali tali cadevano le imposte feudali, non vennero sgravati di un obolo, e non fecero altro che mutare di padrone diretto, colla differenza che il feudatario percepiva in natura una prestazione che bene spesso egli condonava, o tutta od in parte, secondo la povertà del vassallo; mentre l'esattore, non solamente non può fare condono, ma ha obbligo di riscuotere in danaro la medesima prestazione, divenuta così, come ognuno vede, assai più onerosa per l'uomo di contado; indi tutto l'odio che questo uomo nutrive contro il suo barone venne rivolto contro chi per imperioso dovere d'impiego è chiamato ad assegnare od a riscuotere il sempre male accetto tributo: dirò di più, l'odio risalendo per la scala gerarchica degli impiegati sino al sommo capo della medesima, quest'alto personaggio già divenne nella mente dei

rozzi campagnuoli sardi il vero ed assai più inesorabile loro feudatario, il di cui nome suonava e suonerà sempre assai male all'orecchio di quel popolo.

Ecco, o signori, in quale stato di cose e di animi giunse inaspettata in Sardegna la novella delle riforme del 1847; l'isola, sperando a buon diritto delle istituzioni rappresentative assai più conformi all'epoca attuale che non era divenuto quell'appena simulacro di antica costituzione, il quale non aveva più altro potere che quello di rendere spergiuro ogni novello vicerè, l'isola, dico, si scosse, ed alzatasi realmente come un sol uomo, domandò unanime la fusione con il popolo sabauda-ligure-subalpino. Qui mi sia lecito di notare che quel personaggio, il quale, come capo della deputazione sarda giunta in Genova, formolava al sovrano, in nome di tutta l'isola la domanda di fusione, era precisamente il medesimo che pochi mesi sono contrastava una delle logiche conseguenze di quella fusione stessa da lui domandata con tanto calore.

Egli era cosa assai naturale che in un momento di generale entusiasmo, di generale espansione di animi, in cui sventolavano per tutta la monarchia a centinaia le bandiere con croce sabauda, e che guidati da questo vessillo i figli di Genova e di Piemonte si recavano processionalmente nella chiesa di Oregina, e giuravano sull'altare concordia e fraternità, il popolo sardo mandasse pure i suoi legati in Genova, e che tutti i cittadini dello Stato nostro continentale abbracciassero i loro fratelli d'oltremare, e gli accogliessero in piena e perfetta reciprocità.

Vi confesso, o signori, che per la gran conoscenza che credo di avere delle cose dell'isola, e stante l'innegabile diversità di condizioni esistente ancora tra la Sardegna ed il continente, io avrei consigliato che questa fusione, accettata sinceramente da noi tutti, non avesse però avuto effetto che gradatamente; così non si volle o non si seppero fare: tutto si dovette sciogliere con un tratto di penna; ma se la penna ha una gran virtù distruttiva, sappiamo pur troppo che non ha quella di edificare colla medesima prestezza e facilità; in Sardegna assai più che altrove tutto si sciolse di un colpo e poco o nulla si potè comporre.

Rivenire sul passato, massime in mezzo a tante rovine, è cosa ormai impossibile; forza è dunque di collocare questa totale fusione, quantunque forse intempestiva, nel novero di quei fatti compiuti di cui si debbono subire le inevitabili conseguenze.

Una conseguenza di questo fatto compiuto è l'articolo 25 dello Statuto, in virtù del quale i Sardi, concorrendo ai benefici dei continentali sono chiamati a concorrere nello stesso modo e nella medesima proporzione agli oneri dello Stato; quindi la legge di cui ora si tratta, legge già per due volte discussa ed approvata dall'altra Camera, ed ora presentata dal Ministero, non avendo altro scopo che quello di mettere il popolo dell'isola nella medesima condizione dei cittadini continentali del medesimo Stato, non è che la pura e semplice attuazione dello Statuto. Essa è oggi per noi legge di giustizia, di dovere e di urgenza.

Non mi nascondo, e meno ancora voglio nascondervi, o signori, che l'attuazione della nostra legge da farsi anche fra due anni, come viene proposto dalla Commissione, alla quale proposta mi associo pienamente, deve incontrare delle gravissime difficoltà, sia per stabilire finalmente nell'isola la vera proprietà, sia per sciogliere l'annessa e grave questione delle decime sarde, questione che certamente dopo le recenti controversie colla curia romana, deve turbare alcune coscienze timorate, come viene di dimostrarlo il discorso del-

Ponorevole senatore preopinante. Io sono pieno di rispetto per questi timori, ma vi fo osservare, o signori, che la proposta di mutare le decime di Sardegna in un assegnamento meglio ripartito fra chi veramente serve l'altare, e soprattutto basato sopra un sistema più conforme al nostro, più conveniente e più decoroso per il sacerdozio stesso, non è cosa nuova. Già questa questione venne più volte trattata in tempi assai diversi da questi, e lo fu, se non m'inganno, col nunzio apostolico allora residente in Torino, ed anche, io credo, colla Corte romana stessa.

A queste considerazioni aggiungete quella che la riscossione delle decime sarde, per la quale non si presentano più appaltatori come per il passato, si rese e si rende ogni giorno più impossibile senza l'intervento del braccio forte secolare. Bisognerebbe per ciò fare strappare minutamente colla forza delle baionette sulle ale, nelle greggi e nelle abitazioni private, l'ammontare di ogni quota di quel tributo, per il quale le popolazioni tutte dell'isola hanno ora la più pronunciata avversione. Supponiamo poi che triplicandovi la forza armata (l'attuale non basterebbe certamente) si giungesse a strappare in questo modo l'imposta decimale; l'odio che questa misura genererebbe, massime contro il clero, le carcerazioni cui darebbe luogo ed anche lo spargimento di sangue, che sarebbe l'inevitabile conseguenza di quel modo di percezione, non dovranno pure valutarsi fra i pesi di coscienza?

Se la curia romana conoscesse come me il vero stato attuale dell'isola, e la critica, e direi inconveniente posizione del clero sardo rispetto alle popolazioni, io sono certo che sarebbe la prima a venire, senza ulteriore ritardo, ad un aggiustamento tanto più che la grandissima parte dei sacerdoti sardi, non solamente vi acconsente, ma lo desidera ardentemente, compresi alcuni individui dell'alto clero, fra i quali alcuni prelati stessi ed anche dei canonici. Non credo che si possa fare in Roma di questa vertenza una questione politica o religiosa, poiché non lo è sotto verun aspetto; è una semplice questione d'ordine e di convenienza per tutti e nulla di più.

Io dall'altra parte sono persuaso che il Governo del Re saprà benissimo conciliare ad un tempo il dovuto riguardo per la Santa Sede in ciò che le aspetta realmente coi suoi doveri verso la nazione ed il clero sardo, che è ora caso di sollevare anziché di opprimere; e sopra questo punto io sono tranquillo. Si tratta di una disposizione che non potrà avere il pieno suo effetto prima di due anni all'incirca; ma questi due anni sono indispensabili per ordinare le cose; differire di sancire questa legge sarebbe ritardare il tutto e ritardare un provvedimento desiderato con mortale ansietà da tutto un popolo che aspetta da noi come, già vi dissi, la sua sentenza di vita o di morte.

Permettetemi, o signori, che prima di terminare io mi spieghi con un esempio.

Supponiamoci attorno al letto di un nostro congiunto minacciato di totale paralisi, ed anche di pronta morte. Il medico è persona dabbene, il tempo incalza, il rimedio è conosciuto, e trovasi nelle mani del curatore stesso. Cosa direste di questo dottore se tenesse il seguente linguaggio: Caro mio ammalato, aspettate ancora un poco di divenire totalmente paralitico o di morire, sinché io possa con tutta tranquillità dell'animo mio somministrarvi il solo farmaco che vi salverebbe anche tengo suggellato in questa boccetta, perché prima di aprire quest'ampolla io debbo scriverne in paese lontano, e se avrà riscontro favorevole vi somministrerò il rimedio di tutto cuore. Se intanto che venga il favorevole riscontro, l'infermo, come tutto lo fa temere, diviene affatto

sfnito ed immobile, ed anche se ne muore, a chi la colpa?

Ebbene, signori, ve lo ripeto, la Sardegna, ove tutto fu sciolto e tutto va disfacendosi ogni giorno, si trova nel caso dell'infermo da me supposto, minacciato d'imminente e totale paralisi ed anche di morte. Oggi possiamo ancora somministrare il rimedio, domani forse si pronuncierebbero quelle tremende storiche parole: *è troppo tardi!*

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Allo stato delle cose significato da uno dei precedenti oratori, voglio dire dal senatore Di Castagnetto, egli è evidente che anche il Ministero ha d'uopo di fare qualche parola a sua giustificazione su questo riguardo. Le decime, si dice, non possono essere abolite, né soppresse senza il consenso della Santa Sede. Le decime sono proprietà della Chiesa; gli stessi comandamenti della Chiesa impongono di pagare le decime; non v'ha dunque buon cattolico che possa pensare a questa abolizione senza l'assenso del sommo pontefice.

In primo luogo, quando io dovessi discutere se veramente le decime delle quali ora trattiamo siano proprietà della Chiesa, avrei le mie difficoltà a risponderne affermativamente.

Gli antichi titoli fanno fede che nel 1552 non risultava nemmeno da veruna consuetudine che si pagassero le decime nella chiesa di Cagliari, e nelle altre della Sardegna. La convenzione posteriore, cioè quella del 1409, fa fede che il solo bisogno avesse persuaso il Re che fosse il caso di ordinare il pagamento delle decime.

Egli è adunque dal Re che venne ordinato il pagamento delle decime pel mantenimento dei prelati e dei sacerdoti; e non è come proprietà della Chiesa che queste decime fossero pagate. Sarebbero le decime vera proprietà della Chiesa, quando esse avessero per origine canonici, livelli, prestazioni di beni già spettanti alla Chiesa medesima. Ma non è così di queste decime, né risulta che la Chiesa posseditrice di beni abbia ceduti questi col peso delle decime od altre prestazioni. Quindi ripeto che quando si dovesse decidere se queste decime siano vera proprietà della Chiesa, grandemente se ne potrebbe dubitare.

Ma io voglio ammettere che esse siano tali.

Signori, credo che tutti siamo buoni cattolici; credo che tutti intendiamo i comandamenti della Chiesa; ma il pagare le decime secondo l'usanza è giusta il comandamento della Chiesa, che altro significa se non che il buon cattolico deve concorrere al mantenimento dei ministri del culto? Nel caso nostro non solo noi non ci rifiutiamo a questo, ma vi provvediamo espressamente aggiungendo che sarà provveduto con un congruo assegnamento al mantenimento dei sacerdoti. Quindi il comandamento della Chiesa nel vero suo senso è pienamente ed ampiamente osservato. Ma io ho prima supposto che queste decime costituiscono a favore della Chiesa una vera proprietà: ed allora io voglio credere che nessuno vorrà appuntarmi di non essere buon cattolico quando non ragiono altrimenti da quello che ragionarono i nostri legislatori autori del Codice civile. La proprietà è il diritto di godere delle cose che ci appartengono secondo la legge, e non v'ha proprietà, la quale non sia alla legge soggetta. I beni che appartengono, a termini del Codice civile, od allo Stato od alla Chiesa od a stabilimenti pubblici sono tutti retti dalla legge civile.

Sarebbe quindi rinnegare la sovranità territoriale quando si dicesse che il principe, appunto perché il sacerdote prenda una decima sui frutti dei beni da un dato luogo, non avesse il diritto di sopprimere questo tributo, mentre assume il ca-

rico di adempiere a quel dovere che incombe a coloro i quali prestano le decime.

Colui che deve mantenere, deve fare le spese necessarie. Voi mi direte: questa sarebbe un' espropriazione forzata: e sia pure; ma le circostanze di fatto che ci vennero esposte nella relazione redatta dal nostro ufficio centrale, e da quanto testè disse l'onorevole senatore La Marmora, non sono esse abbastanza convincenti per dire che è appunto il caso di un' espropriazione? D'altra parte, o signori, tutti conosciamo quanto buone ed ottime siano le intenzioni del Santo Padre; ma che direbbe il Santo Padre quando sapesse che in mezzo a tanti rivolgimenti d'Europa, la Chiesa di Sardegna è da cinque secoli nel medesimo Stato in cui era da principio? Eppure la cosa è in questi termini: nulla è variato; quindi è che sempre sono andati crescendo quegli inconvenienti grandissimi, i quali pongono la Sardegna a quel punto in cui testè la descriveva il senatore che mi ha preceduto. Non vi può essere dubbio adunque sia del diritto che ha il Governo di abolire queste decime, sia, non solo della convenienza, ma della necessità assoluta di abolirle. Se non che, quale sarà il dovere dello Stato in seguito a questa abolizione? Già l'ho accennato: un congruo assegnamento al clero: dissi congruo assegnamento, poichè questo appunto risponderà all'osservanza del comandamento della Chiesa, corrisponderà appunto ai bisogni del culto...

CIBRARIO. Faccio osservare al signor ministro che la parola congruo è stata tolta dall'ufficio centrale.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ho detto congruo assegnamento per conveniente. Del resto non intendo certamente dire colla parola congruo che si faccia un conto rigoroso di quanto sia dovuto.

Ritornando adunque a quanto io diceva, aggiungerò ancora, che noi oggidì facciamo solo quanto fecero i nostri religiosissimi principi nei secoli scorsi. Sono certamente conosciuti gli editti e le lettere patenti del 12 dicembre 1729 e del 20 dicembre 1750: coi primi è stabilita una delegazione per l'affrancamento dei servizi della Savoia, ed anche di quei servizi i quali appartenessero all'antico patrimonio della Chiesa: colle lettere patenti, nel modificare le prime disposizioni relative alla Savoia, si diceva, che riguardo alle altre provincie dello Stato si andavano organizzando nuove delegazioni per lo stesso e medesimo oggetto. Tutti conosciamo il celebre editto del 1797 che provvedeva agli affrancamenti delle decime.

Ora io non vedo quale differenza vi sia quanto al legislatore tra l'abolizione assoluta delle decime e la facoltà che avessero i comuni di affrancarsi. Egli è pur sempre vero che la Chiesa trovossi in queste circostanze costretta di abbandonare le decime. Di più questi affrancamenti qual risultamento ebbero? furono essi fatti in modo rigoroso? Qui sono presenti magistrati che ebbero tra le mani gli atti di molti e molti di que' procedimenti e contestazioni che ebbero luogo relativamente alle decime; questi affrancamenti non si fecero in modo rigoroso; i calcoli non furono rigorosamente istituiti: essi lo furono quasi sempre in proporzione di ciò che fosse necessario per sostenere i pesi annessi alle decime, canoni o livelli che si trattasse di affrancare. Quindi, quanto al diritto, non vi può essere dubbio; e ripeto, che noi stiamo facendo soltanto quello che i nostri principi riconobbero sempre avere diritto di fare.

S'ingannerebbe poi, o signori, a gran partito chi dicesse che al momento in cui ho l'onore di parlarvi, ci sieno rotture fra la Santa Sede ed il Governo. Esse non esistono; e quando sarà il caso di determinare gli assegnamenti che si dovranno fare pel clero in Sardegna, dovendo quegli proba-

bilmente essere preceduti da disposizioni relative a soppressioni di diocesi, a diminuzione nelle collegiate, e forse a qualche diminuzione di conventi o ad applicazione di cura d'anime a qualche convento, tutte queste cose avranno luogo, come voglio sperarlo (anzi non ne dubito), col concorso e consenso della Santa Sede. Ma non è il caso per ora di occuparci di tale questione, quando si tratta di un atto legislativo, di un atto di pura sovranità territoriale, la quale è assolutamente indipendente da qualunque potenza estera.

DE CANDIA, commissario regio. L'abolizione delle decime che vi è domandata, o signori, è conseguenza che informa questa legge. Lo Stato solo ha il diritto di prelevare tributi.

Il signor ministro di grazia e giustizia accennava a quanto può avere tratto al diritto che compete allo Stato sopra le decime finora percepite dal clero. Io non farò parola che della parte economica di esso, dal lato puramente finanziario, e dirò quindi qualche cosa delle sue gravezze.

La decima, signori, si paga in Sardegna sopra la produzione sarda, e quindi si traduce pel quinto sulla produzione netta, ossia il 20 per 100 sul reddito.

L'uso determina generalmente i generi che vanno ad essa soggetti; è proteiforme per alcuni, ne sono esenti altri.

L'onorevole relatore vi disse già qual fosse l'origine di quest'imposta, come ceduta dal principato civile al clero qual assegnamento nel servizio del culto, sia quindi in facoltà della potestà sovrana, mutate le condizioni de' tempi, trasformare i mezzi di questo sovvenimento.

Sarebbe forse prematuro il discutere quale sia realmente l'ammontare della decima attualmente pagata; mi affretto a dichiarare che da tempo immemorabile, non più per intero va a beneficio del clero; il Governo ne ritolse per sé una parte; dirò soltanto della sua gravezza: la decima sottrae non pur una porzione della rendita netta, ma colpisce il capitale, allorchè massime i prodotti sono negativi, come sventuratamente avvenne nelle ultime seguite carestie; si decima pur allora inesorabilmente (massime dagli appaltatori) e il grano sull'aia ed il bestiame nell'ovile, sia che deplori l'agricoltore il fallito raccolto, od il pastore l'annichilito suo gregge!

Vi citerò, signori, brevemente alcune cifre, che valgono a giustificare l'enorme gravezza che la decima impone all'industria agraria.

La provincia di Cagliari (tranne la città capitale) rappresenta una popolazione di 78,800 circa abitanti sopra una superficie di 226,000 ettari, imposti di un tributo complessivo regio e surrogato al feudale di lire 155,386, e solve annualmente in media una decima non minore di lire 400,000; lo che triplica, come ben vedete, il tributo regio, e porta l'imposta prediale oltre il 7 per testa, mentre che nelle provincie sardo-continentali tal cifra non raggiunge le lire 3 per individuo.

Se a sollievo dell'industria agricola e massime della pastorale alla quale è pur d'uopo imporre nuove leggi, è imprevedibile lo addivenire all'abolizione delle decime, è pure nella dignità stessa del clero che questa misura vi è domandata ed una necessità la è egualmente sentita da preclari prelati per dottrina e pietà, che ne implorarono prima l'attuazione.

Che se mi fosse concesso volgere ai più schivi parole di conforto, porrei loro innanzi il proprio tornaconto, e massimamente quel supremo interesse morale che ad ogni altro sovrasta, per chi è preposto a' doveri spirituali verso d'un popolo.

Le decime vanno ogni di assottigliandosi, dacchè massime si seppe qual fosse la loro origine; ma frattanto s'impongono qual precetto ecclesiastico, s'accusa il sacerdozio di sordido interesse, nascono dei conflitti nella percezione; perde così il clero quella considerazione che in una nazione libera è pur decoro del popolo di serbare intatta.

Il Governo, signori, per quanto a lui spetta, non fallirà a questa missione, circonda il diva culto quella maestà che le si addice, e perciò i suoi ministri saranno sussidiati dallo Stato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Quando io aveva chiesta la parola, non aveva ancora parlato il senatore Di Castagnetto; ma siccome egli ha svolte lungamente ed ampiamente le osservazioni che io intendeva di fare, ritiro la mia domanda, e mi associo alle di lui conclusioni.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Signori, quando la Sardegna sola offre il tema ed il soggetto della legge, raro è che l'opera del nostro senno non sia richiamata al calcolo ed agli studi delle prime condizioni sociali, raro è che a traverso di un certo caos politico voi non dobbiate porre la mano ad una specie di creazione. Quindi oggi, che la Sardegna sola è in causa, voi dovete: primo, creare una vera e propria imposta fondiaria; secondo, coll'abolizione dei pascoli nei terreni aperti, voi dovete creare la vera e perfetta proprietà della terra, e purgarla dalle tuttavia calde e infeconde ceneri del feudalismo; terzo, coll'abolizione delle decime voi dovete svellere una spina che, pungendo troppo al vivo il colono, lo aliena da una terra, la quale, senza esserè ancora perfettamente sua, non si contenta al suo sudore e gli domanda il suo sangue.

Voi dovete primieramente creare una vera imposta fondiaria, e nello strano miscuglio dei sussidi, dei donativi, delle prestazioni, delle tasse e dei tributi enumerati nell'articolo 1, voi trovate gli elementi della vostra cosmogonia. Io non farò la lunga ed infruttuosa opera di darvi una definizione di questi tributi, nè mi accingerò a determinarne la natura legale, giacchè mi escirebbe di mano il filo di ogni principio giuridico, ed a notte buia rimarrei nel mezzo del laberinto. Dirò piuttosto alcune cose sul modo del loro stabilimento sulle basi del loro riparto, e sul metodo della loro esazione.

I primi di questi tributi, appellati donativi o sussidi, per la loro origine storica ritraggono della politica costituzionale della Sardegna. I tre stamenti e i tre ordini fondamentali dello Stato, componenti l'antica rappresentanza nazionale, ecclesiastico, militare e reale, gli offrivano, o gli acconsentivano al Governo del Re; li ripartivano prima tra ciascun di loro, poi per ciascuno de' suoi contribuenti, indi curavano di farli esigere e di versarli nel regio erario. Questo metodo di esazione ha cessato, creati gli esattori regi nel 1824, pel solo stamento militare, ma dura tuttavia oggi per gli elementi che componevano gli altri due stamenti, e quindi per tutti gli ecclesiastici e per le sette città non infeudate.

La base poi di riparto fra i contribuenti individui è, per tutti gli altri tributi, meno il feudale, quella stessa d'ora otto o dieci secoli, cioè il numero dei focolari, ossia il numero dei capi di famiglia, distribuiti per una triplice scala, classi o categorie di persone.

Ciascun vede che è tanto impossibile la giustizia di questo riparto, quanto è impossibile che con questo metodo si possa ridarre ad una razionale o materiale uguaglianza la tanto disuguale fortuna di ciascun individuo componente uno Stato. Sarebbe già un gran male se la legge avesse consacrato come

base di rapporto l'arbitrio; ma qui, o signori, v'ha di peggio, poichè la legge ha consacrato l'assurdo per base di riparto. Ora, se questo stato di cose e di finanze è evidentemente contrario ad ogni principio giuridico, politico ed economico, se esso è contrario allo spirito ed alla lettera dello Statuto fondamentale che ci regge, non posso che applaudire sinceramente a quella legge che ne progetta l'abolizione.

In secondo luogo voi dovete abolire i pascoli comuni e creare una perfetta e vera proprietà territoriale. Voi sapete, o signori, che la legge feudale ripartiva la proprietà della terra in una serie di frazioni. Al concedente il feudo restava il dominio diretto, al feudatario era dato l'utile, al comune il diritto di un semplice uso delle cose necessarie alla vita, al colono quello di una temporaria occupazione del terreno dalla seminazione alla messe, al pastore il diritto di vagare col suo bestiame su tutto il terreno aperto e non seminato. In questo sistema legislativo la proprietà della terra era posta in mano di tutti e nella disponibilità di veruno; la terra era una ricchezza destinata a perpetuare la povertà; i vincoli che la legge imponeva agli uni verso degli altri costituivano una collisione, non un esercizio di diritti, e la stessa legge organica della proprietà fondiaria costituiva uno stato soffocante ogni germe di progresso agricolo ed economico. Ora le terre aperte di Sardegna continuano ad essere ancora in questo stato per ragione del pascolo comune.

Onde anche per questa parte io non posso che applaudire la legge che anche per questo rispetto viene a consumare un atto di giustizia.

Da ultimo voi dovete abolire le decime, e qui l'argomento prende l'aspetto di maggior gravità.

Noi troviamo le decime nelle antiche storie orientali ed occidentali, noi le troviamo fra gli Egizi, noi le troviamo fra gli Ebrei, noi le troviamo nella Repubblica romana, nella legislazione imperiale, nei libri feudali. Ma in ogni tempo, in ogni luogo noi le troviamo come dipendenti dalla loro unica legittima origine, cioè ordinate dalla sovranità civile.

I teologi ed i canonisti che in questa materia hanno perorato pro domo sua, non contenti al fatto di qualunque uomo sopra la terra, si sono innalzati fino al cielo per dare alle decime un'origine divina, e vi sono saliti per la scala del Levitico.

Ma anche nel Levitico la decima non è, com'essi vogliono, un diritto divino inerente all'esercizio del Ministero sacerdotale; anche là è un vero diritto civile, è un perfetto canone enfiteutico; poichè la tribù di Levi dovendo vacare alle sole cure del tempio è rimasta priva della decima parte di proprietà delle terre che essa sarebbe stata in diritto di conseguire come qualunque altra tribù.

La decima universale sopra i frutti di tutte le terre di uno Stato, e per ragione di territorio, e per ragione di materia, e per ragione di persone, triplice origine di ogni giurisdizione non può essere che un vero tributo fondiario; perciò la decima in Francia non ebbe altra origine che una legge di Carlo Magno, il quale avendo Carlo Martello infeudato a favore dei suoi i beni della Chiesa, provvide con una legge sulle decime al mantenimento del clero; per la stessa ragione le decime in Inghilterra hanno avuto la loro origine dal re Ethelwolf reduce da un viaggio in Roma, dove è probabile che ne abbia ricevuto analoga preghiera; e come in quei due regni, così le decime in Sardegna non hanno avuto altra origine che quella derivata dalle leggi dei re di Spagna.

Nella relazione dell'ufficio centrale sono accennati i due principali documenti comprovanti quest'asserzione. Questi documenti credo che esistano in questi regi archivi di Corte;

indubitatamente esistono negli archivi di Cagliari, esistono in altri luoghi ed atti pubblici; esistono in molti processi ventilati davanti le curie civili ed ecclesiastiche di Sardegna, e sono riferiti sia nella storia civile scritta da chi oggi degnamente presiede al Senato, e nella storia ecclesiastica scritta dal cavaliere Martini. La loro esistenza non può essere posta in dubbio come un fatto di piena notorietà.

Ora col primo di questi documenti il re proibiva ad un Gundisalvo arcivescovo di Cagliari l'esazione delle decime, dicendola una novità, per qualunque parte della Sardegna. Ordinava perciò che cessasse subito dal riscuoterle, ed anticipatamente gli dava carico di ogni e qualunque perturbamento che una simile novità avesse potuto partorire.

Passò circa un secolo, ed a supplicazione di un altro arcivescovo di Cagliari fu permessa da un altro re la riscossione delle decime stata prima vietata, riservatone a sè ed ai suoi successori un terzo, del quale tuttavia oggi il Governo è in possesso, distribuendolo a stabilimenti, ad ecclesiastici ed a secolari benemeriti.

Anche pel tempo anteriore alla dominazione di Spagna, la storia parla di mezze decime date, tolte e ridonate dai giudici a vescovi ed a chiese; ma anche queste non hanno mai avuto altra origine che quella temporale sovranità. Tutto ciò prova fino all'evidenza che il solo titolo competente al clero di Sardegna per la riscossione delle decime è quello di una concessione ottenutane dalla podestà civile; che quando senza questo titolo il clero si è attentato di riscuoterle n'è stato tosto interdetto, e che quando annuendo alle supplicazioni di un altro arcivescovo al re è piaciuto di concederle, ha dato quella legge che è stata di suo beneplacito.

Parmi che uno dei signori preopinanti abbia stimato di poter far valere in contrario il diploma di Bonifazio VIII al re Giacomo II di Aragona, e le altre due bolle per le quali da Clemente XI e da Giovanni XXII fu concessuta a due re di Sardegna una temporaria riscossione di qualche decima sopra i chierici. Con queste premesse, parmi che si sia argomentato che se i papi disponevano della sovranità della Sardegna, ed essi pure concedevano al re facoltà di riscuotere le decime, a nulla giovino i documenti invocati da me e dalla relazione dell'ufficio centrale, e che all'opposto dette bolle e diploma provino la sovranità del papa sull'isola e l'intangibile proprietà del clero sulle decime.

Ma qui prima di tutto mi sia permesso di non convenire colla relazione che il diploma di Bonifazio VIII possa fondarsi nè sopra la costituzione di Ludovico Pio che, vissuto nelle umiliazioni, è morto senza aver potuto giammai acquistare l'idea della propria dignità, nè sopra quel principio o pretesa che le terre abbandonate dagli infedeli ricadessero sotto l'alto dominio della Chiesa. Parmi chiaro che la legge di Ludovico poteva dare al papa qualunque diritto sul territorio francese, giammai quello d'infedare la Sardegna ai re di Aragona; e parmi pure che ove l'allegata pretesa sia stata ammessa a far parte del diritto pubblico europeo, non sarebbe stata in quel turno applicabile alla Sardegna che non era terra abbandonata da infedeli.

Il diploma di Bonifazio a Giacomo è dello stesso conto e valore di quello dato a' Normanni per la conquista del regno di Napoli, di quello dato a Guglielmo il Bastardo per la conquista dell'Inghilterra, di quello dato a Carlo V per la conquista dell'Africa, di quello dato ad anteriori re di Spagna per l'America, e di tanti altri dati a pretendenti e ad usurpatori talvolta in pari tempo e nei medesimi regni.

Tutti questi diplomi non hanno mai potuto avere alcun titolo di giustizia, nè alcun fondamento di legge; e solo e male

si sono fondati sopra la nota dottrina che Gregorio VII predicava per la prima volta al Concilio da lui congregato in Roma per giudicare l'imperatore Arrigo IV, dottrina che il Natalis Alexander ci ha testualmente trasmesso, e che Vattel ed altri pubblicisti hanno commentato come si meritava, dottrina che attribuiva al papa la monarchia universale del mondo, ed il dominio delle cose singole della terra, dottrina che oggi io non qualificherei e per un atto d'ossequio e perchè da molto già qualificata e dalla scienza e dalla storia.

Ho stimato indispensabile che venisse chiarito il non valore del diploma di Bonifazio, poichè già altre volte, ed invano, si è tentato di farlo valere contro gli stessi Reali di Savoia; e se Roma stessa oggi non oserebbe più d'invocarlo, molto più devo lusingarmi che lo disattenderà il Senato.

Che se questo diploma non può giovare in alcun conto, non possono nemmeno essere di alcun pro le altre due bolle state pur invocate. Esse parlano esplicitamente, non già delle decime che oggi sono in questione, quelle cioè che i secolari pagano ai preti, ma all'opposto di decime che i preti dovevano pagare al Governo. Nella storia è noto a tutti che in casi di guerre religiose i papi hanno imposto al clero un tal tributo, e fra gli altri è celebre l'esempio di quella decima che da Saladino è stata appellata Saladina, imposta dai re e dal papa, perchè colpiva tanto i chierici quanto i secolari.

Questo stesso esempio dimostra che quando si è trattato di decime sopra i secolari, i papi non hanno mai potuto avere il diritto di comandarle; che essi hanno comandato solamente quelle che dovevano pagare i preti; ed è perciò che di queste decime parlano le invocate due bolle.

Si diceva pure che le decime in questo momento costituivano una proprietà del clero: abbondantemente a ciò ha risposto il signor ministro di grazia e giustizia e l'onorevole commissario regio.

Le decime in Sardegna appartengono oggi al clero, come una volta i feudi appartenevano alla milizia, le sportule alla magistratura. Ma quando, per ragioni di pubblico bene, si è statuito di provvedere altrimenti alla magistratura ed alla milizia, i feudi sono stati aboliti, le sportule furono tolte; ed altrettanto è in diritto di fare il Governo per le decime finora corrisposte al clero. Il Governo certamente non dimenticherà che il clero ha bisogno di quei mezzi di decorosa sussistenza che convengono all'alto suo ministero, non dimenticherà che in Sardegna esiste pure un clero eletto per ingegno, per dottrina e per virtù, clero che per questi giustissimi titoli non ha mai cessato di essere l'oggetto dell'amore e della venerazione dei popoli.

DI CASTAGNETTO. Dopo tanta sapienza pronunziata dall'onorevole nostro collega, voi non dovrete aspettarvi da me che modestissime parole; e risponderò prima di tutto all'onorevole signor preopinante il quale diceva che la Sardegna è in causa.

Io non ammetto che la Sardegna solo possa essere in causa quando si tratta di un principio fondamentale delle nostre relazioni colla Santa Sede; e qui io considero il principio delle decime, non relativamente solo alla Sardegna, ma relativamente al fatto dell'abolizione senza il concerto colla Santa Sede. Ora gli atti del Governo si estendono non tanto alla Sardegna, come a tutto il resto del paese, quando la conseguenza di questi atti va a colpire un principio fondamentale.

Dopo di ciò comunque le parole dette dal senatore Musio possano far nascere dei dubbi intorno all'origine delle decime, io ripeterò quello che sin da principio ho detto, che non ho mai disconosciuto l'origine civile delle decime, bensì che, comunque l'origine delle decime fosse civile, come

quella di qualunque altra proprietà dal momento che per concerto preso colla Santa Sede, e che dai principi secolari furono le decime riconosciute e concesse alla Chiesa, da quel momento, dico, la proprietà ne passa esclusivamente alla Chiesa e forma il patrimonio stesso con cui essa deve provvedere al culto ed al sostentamento de' suoi ministri.

Ho sentito frattanto con molta soddisfazione dalla bocca dell'onorevole signor ministro dell'interno che noi non siamo in rottura colla Corte romana: queste parole saranno accolte con vero giubilo anche dal pubblico, poichè credo che queste dissenzioni, anche supposte, fossero un motivo di cordoglio per molte anime timorate, affezionate egualmente al Governo ed alla religione.

Dunque ci troviamo col Ministero sullo stesso terreno; egli protesta della sua affezione alla religione cattolica, quindi la nostra causa è comune. Quanto a quello ch'egli diceva, che il cattolico che deve concorrere al mantenimento del clero, in qualunque modo ci concorra, soddisfa al precetto, ciò lo concedo fino ad un certo punto. Si può ammettere che rimpiazzando la decima con un assegnamento si possa dir soddisfatto il precetto; la difficoltà sta solo nel modo di surrogare questo assegnamento alle decime che erano prima in vigore.

L'onorevole signor ministro cita l'espropriazione per utilità pubblica, e fa presente che i mali immensi i quali gravitano sulla Sardegna giustificano abbastanza questa misura. Io ammetto ancora che questa misura possa essere, nel caso attuale, di sommo vantaggio ed anche a tal riguardo mi sono chiaramente espresso; tuttavia io osservo che anche per espropriazione di utilità la parte interessata è sempre sentita, e si prende il concerto colla medesima; che negli affrancamenti egualmente i creditori di decime erano sentiti, e non si francavano le decime senza il loro consenso, o senza aver esperiti i mezzi prescritti dalla legge.

Per questi motivi io persisto in credere che la decima è proprietà vera della Chiesa, e che essendo cosa in cui si potrebbe andare facilmente d'accordo colla Santa Sede, sia meglio esordire d'onde si verrebbe a terminare, e trattare dapprima per l'abolizione, quindi per l'assegnamento che fornirebbe il corrispettivo della medesima, tanto più che, annessa alle decime vi sarà senza dubbio, ove più, ove meno, una quantità di pesi di natura forse tutta ecclesiastica, nei quali non si potrebbe dare sfogo senza che si prendessero questi preliminari concerti.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io ho chiesta la parola, non per altro se non per far osservare che è tanto più vero il confronto che io ho fatto tra il caso presente e il caso delle decime affrancate, in quanto che tutti sanno come i magistrati avessero facoltà non solo di approvare i progetti che fossero acconsentiti, ma anche di mandarli ad eseguire quando fossero evidentemente equi; il che equivaleva appunto all'obbligo che aveva il possessore delle decime di spropriarsene e cederle con quel compenso il quale fosse parso equo e giusto.

MUSIO. Mi sarà permesso di spiegare il senso che io ho inteso dare alle parole « la Sardegna sola è in causa, cioè che questa legge ha una speciale applicazione alla Sardegna. »

Quando ho detto questo, credo aver detto che il Parlamento avrebbe tenuto conto delle condizioni speciali e primitive della Sardegna; condizioni a cui riferiva il senso di quest'espressione: solo pussene riferire il senso all'intero mio proemio, da cui sono inscindibili; e qualora, voglia tenerne nel conto in cui ho creduto pronunciarle, allora io sono pienamente d'accordo con lui.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Signori, io mi trovo lieto

che al punto in cui è giunta la discussione, ed all'ora in cui siamo, non ho ancora a rispondere che ad un solo oratore il quale si sia fatto ad avversare il progetto.

Questo almeno mi dà indizio che l'ufficio centrale nell'elaborarne il concetto e la redazione non si è discostato né da quei sentimenti di giustizia, né dalle considerazioni di pubblica utilità che sogliono essere così giustamente apprezzate dal Senato. Risponderò quanto si può brevemente alle obiezioni che furono fatte al progetto di legge proposto alla vostra sanzione.

L'onorevole senatore Di Castagnetto considera le decime come una proprietà della Chiesa; in questo io non posso in nessuna maniera accontentire con lui, giacchè la decima non ha nessuno dei caratteri della proprietà; e credo di avere storicamente nella relazione dimostrato che essa è un vero tributo imposto dall'autorità civile per retribuire il servizio del culto. Egli dice che ne riconosce dall'autorità civile l'origine, perchè dall'autorità civile scaturisce qualunque proprietà. Io qui non voglio entrare in discussione estranea all'argomento; ma farò osservare all'onorevole senatore Di Castagnetto che la proprietà in genere non è punto di diritto civile, ma è di diritto naturale, e che vi sono bensì proprietà che hanno origine dal diritto civile, come la proprietà collettizia ed alcune altre, ma esse costituiscono l'eccezione e non la regola.

Stabilito una volta la natura delle decime essere quella di un tributo, io non vedo poi come l'onorevole senatore Di Castagnetto voglia assoggettare la sovranità del paese e subordinare gli ordinamenti dei tributi ad un'autorità che non è parte di lei, che agisce in una sfera diversa, che s'ispira a principii e ad interessi che non sono unicamente quelli dello Stato.

L'onorevole senatore Di Castagnetto si fonda molto sopra questa giurisdizione, che vorrebbe far intervenire nella legge che è ora proposta alla sanzione del Senato, ed io citerò all'onorevole senatore un pubblicista ed un canonista il quale credo non sarà sospetto né per eterodossia, né per tendenze politiche: il libro che io cito è di un professore di teologia stampato in Assisi negli Stati Romani, e dedicato al cardinale Ruffo di celebre memoria.

Ecco che cosa dice questo pubblicista in fatto della giurisdizione che alcuni vogliono attribuire alla Chiesa.

« Sono verissime ambedue queste proposizioni, che la Chiesa è nello Stato, e che lo Stato è nella Chiesa; purchè si distingua l'oggetto proprio di quella e l'oggetto di questo. Lo scopo del principato è la felicità temporale; quello della Chiesa è l'eterna salute dell'anima; quindi in tutto ciò che spetta alla felicità temporale il principe è il tribunale supremo, e la Chiesa sta nello Stato, perchè composto di uomini i quali debbono attendere anche alla felicità temporale, e non solo e essa deve dipendere dal principe, ma inoltre non può fondare alcuna giurisdizione, perchè non ne ha, perchè quel fine non è il suo, ma proprio solo del principe. In tutto quello che poi si riferisce alla salute delle anime, lo Stato è nella Chiesa. »

E soggiunge ancora più oltre:

« La giurisdizione della Chiesa come può nuocere all'interesse dello Stato? O essa si porta sopra oggetti puramente temporali, od ella contiensi dentro il limite dello spirituale. Nel primo caso nocce o giovi al fine temporale, non dico essere soggetta al principato, ma essere nulla in se stessa, perchè non fu questo il fine per il quale Gesù Cristo l'ha istituita. »

Io credo che questa citazione, alla quale non voglio dar maggior valore di quello che possa avere, proverà almeno

che le fonti a cui l'ufficio centrale s'ispirò, non sono sospette nè di eterodossia, nè di tendenze politiche troppo contrarie a quelle che potrebbero essere qui predilette.

Io non so poi come si possa riconoscere la sovranità dello Stato subordinandola a concerti anteriori con un'autorità sulla quale lo Stato non ha azione nelle leggi che si debbono fare.

L'onorevole senatore Di Castagnetto citò la decime levitiche per dimostrare l'origine divina; ma qui io osservo che egli ha confuso l'antico Testamento col nuovo. Noi non siamo già nella società giudaica. Le decime entravano allora a parte della costituzione teocratica del popolo ebreo, per cui il peccato costituiva il delitto, il sacerdote era il ministro, ed il Governo avea sede nel tempio.

La società cristiana è diversamente costituita; la società religiosa fu distinta dalla società civile: e le parole del suo divin Fondatore, *Regnum meum non est de hoc mundo*, e quelle altre: *Reddite quae sunt Caesaris, Caesaris; quae sunt Dei, Deo*, provano abbastanza come egli abbia solennemente sancito questa separazione.

Quanto ai comandamenti della Chiesa da lui citati fu già risposto certo in modo soddisfacente dall'onorevole signor ministro, e non è perciò il caso che io ripeta quanto altri ha già detto meglio di quello che io lo direi.

L'onorevole senatore Di Castagnetto portò ancora come argomento allo a dimostrare la necessità di preventiva convenzione colla Santa Sede il consenso prestato dal pontefice alla convenzione che avvenne tra il re Martino e l'arcivescovo di Cagliari. Ma l'onorevole senatore non ha forse badato che quella licenza data dal pontefice non era data al re, bensì all'arcivescovo, e che inoltre la parte dispositiva di detta convenzione abbastanza dimostra, che dalla sola autorità regia è da ripetersi il tributo che allora fu imposto perchè dice: *Nos enim conventionem et pactum huiusmodi, valida, stabilia atque rata inter vos et nos, solemnī stipulatione vallata perpetuo decernentes universis et singulis universitatibus, singularibusque personis, cuiusve Status, sexus et conditionis existant tum in dicto castro Callari, et ipsius apendiciis quam in aliis quibusvis locis, villis, castris seu partibus dicti vestri archiepiscopatus seu diocesis, illius habitantibus et habitaturis, praesentibus et futuris sub fide et naturalitate qua nobis tenentur, et sub poena quinquaginta librarum, ecc.*

L'onorevole senatore ammette che noi dobbiamo difendere il principio della sovranità territoriale, ma dice che anche il cattolicesimo e la Chiesa debbono essere validamente difesi, quali principii del più alto valore, e come il più vitale dei nostri interessi.

Io non dissento certamente dall'onorevole oratore, ma non veggo come si ometta di difendere il cattolicesimo e la Chiesa, quando si tutelano gli interessi dello Stato; io credo anzi che, se si vuole utilmente difendere la Chiesa, convenga difenderla, non solo contro gli assalti che gli muovono alcuni de' suoi nemici, ma anche contro l'opera qualche volta incauta dei suoi più fervidi amici, i quali, senza volerlo, e nell'innocenza del loro cuore, vanno distaccando da lei le speranze e gli affetti delle popolazioni, col mostrarla sempre d'ostacolo a tutti i miglioramenti sociali, e col farne uno scudo che deve perpetuamente proteggere e rendere inviolati e invariabili tutti gli usi, gli abusi e i soprusi che ha potuto introdurre nel civile consorzio il vario corso dei tempi.

Le negoziazioni poi che poterono aver luogo fra il nostro Stato e la Santa Sede nei tempi anteriori, ad oggetto di venire al provvedimento che ora si discute, e da cui l'onorevole senatore vorrebbe dedurre una prova di riconosciuta dipen-

denza per parte dello Stato nostro, non sono certamente invocabili a suo favore. Gli esempi citati dal ministro abbastanza testimoniano queste mie osservazioni; d'altronde io non vedo ragione per cui, se altra volta il Governo tralasciò d'usare un suo diritto, egli debba restare inabilitato ad esercirlo in seguito, ed abbia quello a perimersi. Ma nè anche questo è il caso nostro; le negoziazioni che ebbero luogo allora, non possono in nessuna maniera deporre che lo Stato abbia declinato allora in qualche parte da quella indipendenza, da quella pievezza del diritto che gli compete. Bisogna osservare che nei tempi a cui allude l'onorevole oratore, la sovranità, vale a dire il potere legislativo ed il potere esecutivo erano riuniti nella stessa persona, o piuttosto nella stessa istituzione. Se per agevolare gli intendimenti del legislatore il potere esecutivo tentò preventivi concerti, non basta questo a dimostrare che il potere legislativo abbia rimesso della pievezza del suo diritto e della sua indipendenza. Dove è l'atto del principe, del sovrano d'allora, che giustifichi di questa abdicazione, di questa mutilazione dei propri diritti? Il potere esecutivo agì nella sua sfera, e non poteva, come potere subordinato, pregiudicare il potere sovrano.

Il Governo diede allora una prova del lodevole intento di conciliare tutti gli interessi a cui tocca la questione delle decime; questo intento egli ce lo ha novellamente manifestato, ed io, come tutto il Senato, sono lieto di commendarlo.

Ma ciò che non può in nessun modo venire ammesso si è che si debba protrarre la legge e farla dipendere dall'esito di concerti con una potenza, od almeno con un'autorità sopra la quale lo Stato non ha azione, che agisce con diversi fini ed in diversa sfera; ciò che non si può ammettere è la mutilazione della sovranità nazionale.

L'onorevole senatore ha già in parte riconosciuto che alcune delle obbiezioni che egli aveva emesse in sul principio avevano scemato di importanza dopo che gli oratori...

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

DI MONTEZEMOLO, relatore... che mi precedettero, ebbero, con molto maggiore lucidità, esposte le loro idee.

Io confido ora che questo basterà a convincere l'onorevole oratore ed il Senato che nessuno di quei gravi interessi, i quali muovono la sua sollecitudine, è compromesso, nè minacciato da questa legge, e che il Senato vorrà coronarla col suo voto.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto chiede per la terza volta la parola. Io suppongo che il Senato ben vorrà accordargliela, anche perchè egli è il solo oratore che sinora abbia ragionato contro la legge.

Chi acconsente perciò che sia per la terza volta accordata la parola al senatore Di Castagnetto voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Io mi limito a brevi parole. Non vorrei comparire amico troppo pericoloso della Chiesa, perchè ho preso a difendere i suoi diritti.

In questa circostanza il mio assunto non fu altro che di stabilire che la Chiesa, se non ha la proprietà assoluta delle decime, l'ha bensì per concessione, per concerti antichissimi presi col potere civile che le danno un possesso reale. Ora questo possesso essendo da tutti riconosciuto, io credo che debba esistere per la Chiesa l'istesso diritto comune che esiste per qualunque altro proprietario. La Chiesa poi è una società, e come società ella può contrarre convenzioni, e ne ha contratte colla podestà civile.

Stando al diritto comune delle genti, io credo, e ho detto

e sostenuto, che la Chiesa non poteva essere spossessata di queste sue proprietà senza i concerti preliminari, i quali sono indispensabili. In una qualunque convenzione che inter venga fra due Governi, egli è certo che seguono delle concessioni da una parte e dall'altra, e con sacrificio reciproco si viene a contrarre la convenzione; ora tale è oggidì il caso delle decime, e di tutte le proprietà che appartengono alla Chiesa. Dal momento che queste proprietà furono assicurate alla Chiesa, la Chiesa ne è al possesso, e comunque possa dirsi che ci sia una diminuzione dei diritti dello Stato, ciò è la conseguenza del seguito accordo, io credo che non esista trattato senza che da una parte o dall'altra si faccia una cessione di qualche diritto per assicurarsi un corrispondente vantaggio. Quindi se si volesse togliere alla Chiesa un diritto portato da convenzioni, portato da concordati, da un possesso secolare, ciò non sarebbe possibile senza ledere il diritto stesso delle genti, poichè non si tratta niente meno che di spossassarla con legge, e quindi venire con essa a convenzione.

Per questi motivi io persisto nelle stesse conclusioni che aveva prese fin da principio, nè posso aderire a quanto diceva l'onorevole relatore che io abbia in parte modificata la mia opinione.

Posso bensì aver condisceso su qualche punto incidentale, come nel conoscere che la proprietà delle decime fosse d'origine civile, piuttosto che una vera proprietà nella Chiesa, ma non ho mai acconsentito che la Chiesa non ne fosse al reale possesso, e che a spossassarla non dovessero precedere quei concerti i quali si prenderebbero con un'altra potenza colla quale siasi intesa una convenzione.

DE CANDIA, commissario regio. Il Governo non va alla cieca in una bisogna così importante. Egli istituiva apposita Commissione, della quale fanno parte uomini illustri per dottrina e pietà. Questa Commissione ultimò in gran parte il suo lavoro, al quale si accinse con somma alacrità, e diede perciò al Governo i mezzi di computare la rilevanza delle decime percepite nelle 12 diocesi di cui si compone la Sardegna, coll'esatta distribuzione che ora se ne fa, e della parte già distratta dal Governo a pro dei vari istituti di pubblica istruzione e d'affari. Si occupò altresì della consistenza dei beni ecclesiastici, ed il lavoro è poco meno che ultimato, ed il Governo è lieto per organo mio di tributare la dovuta lode a quanti hanno preso parte a tanta mole di lavoro, che costò loro ricerche minute e coscienziose, ed altresì contrasti, opposizioni e dissidi; ma, la Dio mercè, potrà il Governo con cognizione di causa procedere di piè fermo nella via che si è proposta, e spera conseguire il suo scopo con plauso altresì di coloro che sono più altamente interessati.

L'onorevole senatore preopinante disse: « La Chiesa è una società, e come società non può essere spossessata dei beni che le appartengono, o quanto meno, essendo intervenuti dei trattati, sarebbe d'uopo ancora intavolare altre trattative per questo spossedimento. » Io domanderò all'onorevole senatore se la Chiesa stia soltanto nel clero o nella comunione di tutti i fedeli. Ma io non entrerò in questa delicata questione; rappresentando io qui il ministro delle finanze non potrei profferire sentenza in fuori di questa materia finanziaria, acconsentirò soltanto non esservi trattato di sorta per le decime; e siccome alcuni senatori preopinanti, e massime il signor relatore e l'onorevole senatore Musio, hanno chiaramente dimostrato il modo col quale queste decime fossero state dal Governo consentite, così non è il caso di entrar a ragionare più ampiamente sopra una cosa conceduta non per trattato, ma per liberalità del principato civile al clero.

Noi non potremmo consentire ad una liquidazione, giacchè cosa suonerebbe una liquidazione? Significherebbe di dover dare tanto quanto ora il clero percepisce, ed io domando, o signori: sarebbe egli giusto? Ora il clero in Sardegna percepisce delle somme ingenti, le quali più particolarmente vanno a beneficio dell'alto clero con gran disdoro della religione stessa; poichè veggiamo che i parroci che affaticano, e che dovrebbero più particolarmente essere convenientemente retribuiti, sono talora in uno stato poco meno che vicino all'indigenza, quindi non potremmo imprendere a liquidare i redditi decimali presso chi attualmente se ne trova provvisto, ma bensì si dovrà dare in proporzione di ciò che abbisogna pel servizio del divin culto e pel decoro del sacerdozio.

Noi non potremmo dunque ammettere nè liquidazione, nè altra via che ponga per principio essere le decime proprietà della Chiesa, e non già un modo in altri tempi usato per retribuire i ministri del culto; il Governo prenderà tutti i concerti perchè si possa fare questo assegnamento convenientemente nel modo che possa essere più confacente ai bisogni della Chiesa sarda, tanto in riguardo al popolo, quanto per rispetto al clero che si dedica alle sue cure spirituali.

PRESIDENTE. Se non vi è alcuno che chiegga la parola, interrogherò il Senato...

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Non è per entrare nella questione già ampiamente discussa, ma per un altro punto sulla questione generale. Noi abbiamo una legge nella quale vediamo che si tratta di abolizione di imposte esistenti a vantaggio dello Stato, delle provincie e di vari corpi morali; vi troviamo abolite le decime a vantaggio del culto, noi troviamo per questa abolizione un'epoca fissa e precisa, stabilita pel primo gennaio 1853, per sopperire poi ai bisogni dello Stato e delle provincie.

Per compensare la Chiesa (pei corpi morali non si provvede) noi non troviamo altro che la semplice promessa di una nuova legge destinata a stabilire una nuova sistemazione di imposte; noi non troviamo ancora che una semplice promessa di una legge futura in compenso delle decime sopresse.

Ora, fra una legge positiva che stabilisce un'epoca fissa e determinata, e che diviene quindi obbligatoria, tanto pel Governo, quanto pel particolari e pel corpi morali, ed una semplice promessa di legge, noi troviamo un abisso. Non sappiamo troppo se sarà possibile l'aver queste leggi per l'epoca fissata; quand'anche si possa avere, non sappiamo ancora se sarà possibile l'attivarla a quell'epoca.

Non so se sia prudente pel Senato il lasciare aperto questo abisso, anzi, dirò così, lo scavarlo egli stesso.

Mi riservo quindi a proporre a suo tempo un qualche togliero emendamento, il quale, non riguardando per nulla alla sostanza della legge, varrà, spero, a togliere questo dubbio, e a fare sparire questa difficoltà, che a me sembra di molto peso e degna di molta considerazione.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Non protrarrò la discussione, poichè l'onorevole senatore preopinante ha detto che si riservava a proporre degli emendamenti, dei quali sarà allora il caso apprezzarne il valore e l'opportunità. Solamente mi faccio debito di osservare all'onorevole signor senatore Di Castagnetto, il quale disse non voler passare per un imprudente amico della Chiesa, che era lontano del mio pensiero il fare illusioni, le quali sarebbero contrarie al rispetto che si deve al Senato, ed a quella che io professo per tutte le opinioni dei colleghi.

PARLAMENTO. Chieggo di nuovo al Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tenerla per chiusa, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

È qui ora il luogo di dar corso alla proposizione sospensiva del senatore Di Castagnetto.

Egli propone che si sospenda la discussione della legge finchè si siano presi gli opportuni concerti colla Santa Sede.

Domando se avvi chi l'appoggia.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti. Chi approva la proposizione sospensiva del signor senatore Di Castagnetto voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Avrò l'onore di leggere l'articolo primo della legge.

« I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna sotto il titolo di donativo ordinario e straordinario ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali, pagate dalle città, comuni, corpi morali ed individui sono aboliti dal 1° gennaio 1853. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Egli è a quest'articolo, come poi anche ad altri, che io proporrei quel piccolo emendamento di cui facevo cenno, e sarebbe questo: di sostituire alla fissazione dell'anno 1853 le parole: « dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale saranno pubblicate le leggi di cui ai successivi articoli 2, 5 e 6. »

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il commissario regio.

DE CANDIA, commissario regio. L'onorevole senatore preopinante teme che, per l'epoca dal Governo fissata, primo gennaio 1853, non possano essere in pronto tutte le prescrizioni, tutti i regolamenti che fa d'uopo per poter attuare la novella imposta.

Il Governo aveva fiducia che questa legge si potesse attuare nel 1852, ma poi, come è ben noto al Senato, essendosi dovuto protrarre la discussione di questa legge di presso che un anno, dovette ancora rimandarla ad un anno più oltre.

Il Governo nutre fiducia che pel tempo citato, cioè per il 1853, i lavori complementari saranno compiuti, onde poter in tutta la sua estensione porre in esecuzione la legge che vi è proposta: che se per qualche circostanza speciale si dovesse ancora protrarre oltre il tempo supputato la sistemazione di tutto quanto è d'uopo per potersi attuare la novella imposta, seguirebbe naturalmente a gravitare l'antica per qualche tempo ancora sopra l'isola.

Quindi parrebbe l'aggiunta proposta un atto di sfiducia verso quanto il Governo propone, o quanto meno la ravviserei superflua, giacchè, postutto, ch'è ne avverrà? Delle due cose l'una: o il Governo potrà adempiere alle sue promesse, e la legge sta; o il Governo non lo potrà per qualche circostanza indipendente dalla sua volontà, ed in allora naturalmente si presenterà al Parlamento esponendo i motivi per quali suo malgrado non ha potuto dar compimento all'opera, e per dimandare quindi la prorogazione dell'epoca fissata, chiedendo un tempo più ampio.

Per conseguenza mi parrebbe inutile quest'aggiunta, ed io terrei per il rifiuto.

PRESIDENTE. Debbo chiedere prima di tutto se avvi chi appoggia l'emendamento De Cardenas, il quale consiste nel surrogare al termine « primo gennaio 1853, » quello dell'anno successivo alla pubblicazione delle leggi di cui negli articoli 2, 5 e 6.

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(È appoggiato.)

CERRARIO. Il Governo aveva indicato nel suo progetto l'epoca del primo gennaio 1852. Parve all'ufficio centrale che gli studi da farsi onde ordinare le varie leggi che sono necessarie, fossero ristretti in uno spazio meno sufficiente; ed è perciò che ha già ritardato d'un anno l'epoca in cui dovrà attuarsi il nuovo sistema, il quale, come il Senato ha udito, è per l'isola una vera necessità.

Il sostituire ad un'epoca determinata un'epoca indeterminata mi pare che sarebbe contrario allo stile di tutte le legislazioni.

Se per un caso che non si può prevedere, che non è verosimile, e che ad ogni modo sarebbe straordinarissimo, non si potesse a quell'epoca attuare il nuovo ordinamento, allora sarà facile di ottenere dal Parlamento una legge che proroghi di sei mesi o d'un anno l'applicazione della legge antica. Per questi motivi l'ufficio centrale insiste nella sua proposizione.

LA MARMORA ALBERTO. Faccio osservare che per metterci in caso di eseguire la legge da qui a due anni, non vi è tempo da perdere, e che conviene cominciare fin d'ora. Si tratta di un grandissimo lavoro per arrivare da qui a due anni a questo risultato.

Se si lasciasse che fosse vaga ed incerta l'epoca per l'attuazione, non si provvederebbe più all'eseguimento di quelle disposizioni che sono indispensabili per arrivare al punto desiderato.

MOSCA. Io confesso, che dopo le parole pronunziate dall'onorevole senatore della Marmora, per le gravi difficoltà che sorgono già per la riscossione delle decime in Sardegna, tanto che occorre l'impiego della forza armata, in me nasce il timore che la promulgazione di questa legge, la quale richiede due anni per essere attuata, produca gravi sconceri nell'isola stessa; e che per la riscossione di questi tributi, insorgano ora maggiori gli inconvenienti di quelli che già abbiamo a lamentare.

Questo timore che io espongo francamente, mi suggerisce di fare la proposta, se non sarebbe forse conveniente di preparare tutto il lavoro, e di promulgare tutto ad un tempo, e con ciò menomare il termine di questi due anni affinché la riscossione dei tributi tali quali sarebbero conservati ancora durante questo tempo, non riesca più difficile di quello che già ora lo sia sgraziatamente.

LA MARMORA ALBERTO. Io non ho questo timore; anzi dallo stato in cui trovasi ora la riscossione delle decime in Sardegna (riscossione ch'io dico francamente che non mi sentirei di far eseguire per forza qualora ne avessi l'incarico), io credo poterne indurre che le difficoltà non saranno maggiori, come accennò il signor senatore collega, anzi porto avviso che quando gli abitanti dell'isola sapranno che non dovranno più pagare che per due anni, pagheranno meglio che noi facciamo adesso che pagano niente affatto.

CERRARIO. Io ho chiesto la parola per far osservare al Senato che i popoli della Sardegna ameranno meglio di avere consacrata per legge una fiducia di essere alleggeriti dal tributo che ora pagano mal volontieri, nel termine di due anni, che di vedere ritardata, senza sapere a qual epoca si potrà procrastinare, la promulgazione di questa legge. È questione di aver una certezza o non averla.

DE FOMNARI. Prendo la parola per ricordare un fatto che mi pare si sia dimenticato, e appare influente.

È vero che non dobbiamo prender norma da quello che avea luogo in altra sede della Legislatura, ma pure, quanto

io voglio accennare è già divenuto ufficialmente pubblico; ed è che fu conformemente alla proposizione ministeriale che dalla Camera dei deputati veniva fissata l'epoca dell'attuazione della legge pel 1° gennaio 1852; che anzi, avendo la Commissione della Camera proposto di protrarla al 1° luglio 1852, il Ministero stesso insistè perchè si mantenesse l'epoca del 1° di gennaio di quell'anno 1852, e così fu dalla Camera adottata, com'è nel progetto trasmesso al Senato, sicchè deve credersi avere esso Ministero risultanze per assicurarsi di poter terminare i lavori necessari per l'attuazione della legge entro il lasso di un anno e mezzo a quell'epoca del 1° gennaio 1852.

L'ufficio centrale, molto cautamente, ora, riflettendo alla necessità di coordinare molte delle disposizioni, di prendere, com'io penso, anche i concerti opportuni con la Santa Sede generalmente desiderati, e da persone di coscienza più meticolosa anzi altamente reclamati anche in questo Consesso, ha stimato proporre che si protragga ancora questo termine al 1° gennaio 1853 un altro anno più tardi.

Pare invero da questa dilazione esuberante (ed io la credo tanto più esuberante, dopo che abbiamo inteso dall'energica voce dell'onorevolissimo senatore La Marmora, così competente per conoscere ed esporre le circostanze dell'isola) quanto sia urgente l'attuazione di questa legge e la cessazione di quel sistema cotanto oneroso e così anormale in cui languisce quell'interessante paese.

Aggiungo inoltre che mi pare esuberante, perchè io sono persuaso che, a fronte di tutte queste circostanze, il nostro Governo affretterà quei concerti, che quanto per noi sono desiderabili, tanto immancabile è che consentiti vengano dalla Santa Sede, a fronte di queste sì gravi circostanze e considerazioni, per giustizia di reclami per la pace pubblica, pel bene stesso della religione, alle istanze del nostro Governo, assai più prontamente di quel che temasi, e di buon grado, sicchè più presto e facilmente e con soddisfazione universale arriveremo al desiderato e così urgente intento di questa legge.

In merito di questa legge, signori, poichè ho la parola, mi permetto ancora un'osservazione. Nello Stato in cui siamo, a fronte dello Statuto che stabilisce l'eguaglianza per tutti nell'adempiere agli oneri pubblici, essa è indispensabile, ed altrettanto è urgente, e il deferirne cotanto l'attuazione, il mantenere così lungamente una tale disuguaglianza tra i contribuenti del continente e quelli dell'isola, mi pare debba essere di molto peso, e debba perciò essere un motivo maggiore per affrettare le operazioni legislative ed esecutive al riguardo.

Aggiungerò ancora un'osservazione: le decime si pagano dai proprietari, i quali possono appartenere a diversi religioni: dovranno quelli che sono di una religione diversa contribuire egualmente pel sostentamento, pel lustro di un culto che essi non riconoscono?

Io credo che anche questa sia una ragione potentissima per cui, a fronte delle nuove istituzioni, si debba, per quanto è possibile, affrettare l'attuazione della nuova legge, e perciò insisto onde almeno non si protragga maggiormente il termine proposto dall'ufficio centrale, come da altri proponevasi; ed anzi sarei disposto ad instare presso l'ufficio centrale per esaminare se invece non fosse possibile di approssimare maggiormente questo termine, come proposto era nel progetto pervenuto al Senato.

DE CANDIA, commissario regio. Farò osservare all'onorevole senatore De Fornari che quando il Governo accedeva all'invito della Commissione della Camera dei deputati, di

poter avanzare l'epoca dell'attuazione di questa legge di 6 mesi, era nel marzo del 1850, cioè un anno fa. Allora concepivasi la speranza, si potesse questa legge di subito votare nell'una e nell'altra Camera, e potersi prontamente accingere ai lavori complementari che sono indispensabili onde attuarla in tutta la sua estensione.

Questi lavori cadono principalmente nel censimento, perchè, essendosi compiuta la parte planimetrica, si deve imprendere l'altra non meno essenziale, la parte stima, e l'applicazione di essa ai terreni censiti.

Ma vi è ancora da notare che ci troviamo attualmente inoltrati nell'anno 1851, e che in Sardegna è soltanto consentito dal clima di poter lavorare in campagna per un tempo molto limitato, e si può dire ristretto alla primavera, agli ultimi mesi dell'autunno e all'inverno; quindi dell'anno 1851 potremo ancora profittare di pochi mesi per questo lavoro. Ma se legge venisse attualmente sanata e promulgata, sicuramente che il Governo avrebbe innanzi a sè il tempo che ci farebbe d'uopo per poter spingere a compimento cotesti lavori.

Un altro motivo che adduceva l'onorevole preopinante per affrettare l'attuazione della legge, e quindi l'epoca dell'abolizione delle decime, era il timore che queste decime venissero pagate al clero da taluni che non appartengono alla religione cattolica.

Io farò osservare all'onorevole senatore che in Sardegna si può dire senza eccezione, tutto il nerbo della popolazione appartenente alla religione cattolica, quindi svanirebbe il concepito timore che alcuni cristiani dissidenti o d'altre credenze potessero pagare decime per un culto non loro; ma per le altre ragioni che ho disopra accennate io credo che non si potrebbe medesimamente protrarre l'epoca dell'attuazione della legge oltre l'anno 1853, per non far nascere ancora la sfiducia nelle popolazioni che si darebbe loro ad intendere che si volesse, come suol dirsi, rimandare le cose alle calende greche, ed è d'uopo mantenerlo tale qual venne proposto dall'ufficio centrale, al quale il Governo ha aderito.

CERRARIO. Dopo quanto ha detto il commissario regio io non ho più nulla a dire, epperò cedo la parola.

DE CARDENAS. Faccio osservare che la mia proposizione non tendeva punto a procrastinare l'esecuzione della legge, come pare siasi interpretato. Sono troppo amico dell'uguaglianza, e di equa uguaglianza fra i cittadini tutti di un medesimo Stato, per proporre qualunque siasi cosa che potesse protrarre l'effettuazione di questa desiderabile eguaglianza.

Io la faceva unicamente pel timore, non che fosse fatta la legge, ma che non fosse attuabile al tempo prefisso nella Sardegna.

Quindi io aveva proposto un emendamento, il quale per caso in cui non si potesse ancor attuare, non fosse più necessaria una nuova disposizione legislativa.

Prego dunque il Senato, prima di passare alla votazione, di riflettere bene che il mio emendamento non è una procrastinazione, ma che è semplicemente un rimedio che non vizia per nulla la legge, e che solo lascia una maggior ampiezza pel caso possibile le accidentalità ne avessero ad impedire l'attuazione.

DI MONTEZEMOLO, relatore. Osserverò all'onorevole senatore De Cardenas, che quantunque non sia suo intendimento di procrastinare col suo emendamento l'effetto della legge, tuttavia ciò potrebbe avvenire; ma supponendo anche che non producesse procrastinazione, lascierebbe pur sempre in completo arbitrio del Ministero l'eseguimento della medesima.

Invece la legge quale fu proposta dall'ufficio centrale, senza per nulla detrarre alla fiducia che il Ministero merita, gli prescrive il tempo entro il quale deve operare.

Io credo quindi che il Senato vorrà derogare a questa facoltà d'imporre il tempo entro cui il potere esecutivo deve dare esecuzione al disposto delle sue leggi.

DE PORNARI. Prendo la parola per ricordare all'onorevole senatore mio amico De Cardenas, come egli stesso aveva poc'anzi iniziato un sistema, il quale avrebbe prodotto il medesimo effetto che si propone coll'emendamento ora formulato, alla quale precedente sua idea molti forse, come io, si disporrebbero ad accedere; intendo alludere a qualche emendamento nei seguenti articoli, il quale assicuri, che nell'intervallo siano maturate e coordinate le leggi, le quali debbono surrogare al sistema attuale quello che si vien proponendo; di maniera che non possa accadere quello che egli appunto paventava, che mancassero al clero i mezzi pel suo necessario decoroso sostentamento.

Mi pare che in questo sistema egli otterrebbe il lodevole suo intento, senza insistere sopra una proposizione sospensiva, la quale ha gravissimi inconvenienti, come bene ha dimostrato l'onorevole preopinante relatore dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere in votazione l'emendamento De Cardenas.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Non è adottato.)

Pongo ai voti l'articolo primo della legge.

(È approvato.)

Darò ora lettura del secondo articolo:

« Sono pure abolite, a datare dalla suddetta epoca, le decime di qualunque natura pagate sinora sotto qualsiasi titolo al clero, corporazioni ed istituzioni dell'isola.

« Sarà per la stessa epoca fatto al clero e per il servizio del culto un assegnamento da determinarsi per legge. »

La parola è al senatore Moreno.

MORENO. Il solo mio levarmi a prendere la parola nella discussione generale che va ad intraprendersi sul progetto di legge che vi si presenta accenna di per se stesso a quanto sulle prime sarò per dirvi.

Due convinzioni senza più mi permetto di esprimere al Senato: la prima è quella della necessità di abolire nella Sardegna anche le decime ecclesiastiche con altro assegnamento da farsi al clero; la seconda il dovere di prendere in proposito concertati colla Santa Sede.

Di queste convinzioni ho tolto ampio argomento dalla stessa ponderata e lucida relazione che, in nome dell'ufficio centrale, vi fece l'avveduto e perspicace relatore.

Il quadro che egli vi presenta degl'inconvenienti che risultano dalla riscossione di un'imposta che, gravando il reddito lordo (mi servo con piacere delle stesse parole della relazione), senza riserve ed appuramenti, ascende talora al 30 e al 40 per cento; che assorbe per tal modo in mille casi la parte destinata alla riproduzione; che colpisce, secondo le consuetudini dei vari luoghi, ora pochi, ora molti, ora tutti i prodotti dell'agricoltura e della pastorizia ed alcune industrie ad esse immediatamente attinenti; che, precludendo la via al rimborso delle anticipazioni, rimuove il capitale dallo applicarsi a quei miglioramenti dei terreni, delle colture e dei metodi che riescono ad incremento della produzione che ammette eccezioni di beni, di persone e di paesi; che, passando sovente per veicoli dell'appalto, si disperde in profitti intermedi, e, mentre dissecca le fonti a cui attinge, reca uno scarso sussidio al destinatario.

Questo quadro, dico, basta di per se solo a dimostrare la necessità di un efficace provvedimento col quale cessi una tanto irregolare gravanza, che in ultimo si rivolge a danno dello stesso clero ed a scoraggiamento dei possessori e dei coltivatori.

Le circostanze attuali della Sardegna a questo riguardo mi ricordano quanto nel capitolare del re Luigi, detto il *Débonnaire*, dell'anno 829 si accenna, cioè che, stanchi e scoraggiati i possessori e coltivatori dell'importabile gravanza delle decime ond'erano oppressi, tralasciavano di coltivare i loro terreni per non pagarle; la cosa stessa arriva ora in Sardegna.

Informato il re Carlo Alberto delle imperiose circostanze che stringevano quella importante isola, faceva pensiero d'un sollecito provvedimento ad alleviarla.

Mi comandava quindi un giorno di mettermi in relazione col nunzio pontificio, monsignor arcivescovo Masi, che trovai già molto ragguagliato in proposito, e dimostrò la più viva premura e tutta la possibile sollecitudine affinché le benefiche e providive intenzioni del religioso re venissero secondate anche dalla Santa Sede; sgraziatamente poco dopo il dolto ed illuminato monsignor Masi morì, e fu vero danno. Parlo qui innanzi all'egregio personaggio, allora ministro, che conosce tutta la pratica di quel tempo.

Fu allora un prudente desiderio, ora diviene necessità; il provvedimento che vi si propone troncherà la via ed il pretesto (giova dirlo) ad ire, a resistenze ed a perturbazioni di cui la malizia, e forse anche meno retti fini politici, potrebbero prevalersi.

L'ufficio centrale, nel proporvi con qualche piccola mutazione l'adozione della legge, ebbe in mira non solamente la convenienza economica né il solo sviluppo degl'interessi materiali, ma ben anche e soprattutto il loro accordo cogl'interessi morali.

Egli considerò l'attuale condizione del clero in Sardegna, egli considerò la sussistenza che ritragge dalla percezione della decima, e ci dice ch'essa è ben altro che lieta e soddisfacente.

E come non commoversi, o signori, alla manifestazione di una verità che affligge non solamente il Governo, ma stringe a tutti il cuore? Come non commoversi all'esposizione del modo col quale la decima è ripartita fra le varie prebende, per cui avviene che, mentre alcune di esse s'assorbiscono pingui redditi, sudore d'una intiera popolazione, rimane miserissima la sorte del più gran numero dei ministri dell'altare che, in qualità di vice-parrochi e vice-rettori, sostengono la cura delle anime per conto ed a stipendio dei titolari prebendati che se ne vivono lontani?

Interrogate, o signori, gl'imparziali colleghi nativi di quella feracissima isola che qui siedono tra voi; interrogatene l'attivissimo reggitore militare che con tanto studio, dispendio e fatica da lunghi anni ne promuove il benessere, e vi diranno cose che la maestà di quest'Anfa e l'elevatezza del ministero sacerdotale non permettono di qui pronunziare.

Alla luce di tanta verità punto non dubito che tutti sarete penetrati della necessità dell'abolizione delle decime nell'isola di Sardegna; ma insieme confido che siate persuasi del dovere che incombe di fare uffizi e di prendere concerti colla Santa Sede.

Non mi fermerò sulla parte storica che l'accurato relatore vi presentò intorno all'introduzione della decima ecclesiastica in Sardegna; più o meno sempre v'intervennero l'autorità pontificia, sinchè colla convenzione del 50 marzo 1409, messo il re Martino d'Aragona dall'esilità dei redditi dell'ar-

civescovo di Cagliari, avutane dallo stesso arcivescovo la licenza dal Sommo Pontefice, fu stabilita d'accordo la percezione della decima nella diocesi calaritano; questa percezione si estese poi, forse per la ragione medesima della meschinità del reddito, a tutta la Sardegna.

Fu dunque necessità, fu benigno riguardo, se così vi piace, l'introduzione della decima in Sardegna; ma non è men vero che a provvedere a tale necessità, ad usare il benigno riguardo intervennero d'accordo i due poteri ecclesiastici e civile; ora la necessità domanda che siano abolite; ebbene, ad abolirle intervengano egualmente questi due poteri...

Se non che l'imporre od annullare tributi egli è di rito di sovranità.

Risuona ancora quest'Aula dell'inalterabile principio pronunziato in una solenne discussione.

Voi però m'insegnate, o signori, che in politica v'è anche una massima che vi dice: *Quanto latius patet officiorum, quam turis regula*, massima savissima per cui s'evitano in più d'un caso collisioni e generali perturbazioni che avrebbero funestissime conseguenze.

Elevarsi colla voce dell'imperturbabile diritto non è sempre voce di conciliazione.

Voi tutti ricordate con me il savio ed assennato discorrere d'un politico vostro collega, che con molta accuratezza ci diceva: « Nelle trattative non parlate risolutamente di diritto; attenetevi ai fatti compiuti; essi più parlano che il diritto. »

Ora qui eloquentemente parla il fatto della necessità di abolire nell'isola di Sardegna le decime; esponetelo questo fatto, fate toccare con mano, direi, tanta necessità, e riuscite.

La Sardegna sorgerà colla voce della riconoscenza verso la Santa Sede, verso il Parlamento e verso il Governo.

Voterò a favore della legge coll'aggiunta d'una frase per cui s'accenni a concerti a prendersi colla Santa Sede, frase che molto saviamente venne toccata nella creazione della Commissione da cui si lavora ad un progetto per il miglioramento della sorte dei parrochi e del clero generalmente, lavoro che si confida sarà gradito dalla Santa Sede; e siccome il signor ministro accennò ai concerti a prendersi colla Santa Sede quando si tratterà di provvedere efficacemente all'assegnamento a favore del clero o con soppressione di qualche corporazione, o con qualche migliore ripartizione dell'asse stesso ecclesiastico; così mi gode l'animo nel pensare che questa sola disposizione per parte del Governo sarà molto gradita dalla Santa Sede, e potrà aprire la via ad una conciliazione tanto desiderata e da tutti considerata come necessaria.

Finirò con ripetere la massima di cui poc'anzi parlai: *quanto latius patet officiorum, quam turis regula*.

DI MONTEZEMOLO, relatore. I sensi espressi dall'onorevole oratore non contrastano punto a quelli manifestati sia dal Ministero sia da quanti hanno presa la parola per sostenere il progetto di legge.

Il Ministero già disse che egli non avrebbe ommesso di prendere colla Santa Sede tutti quei concerti che avrebbero potuto agevolare l'esecuzione di questa legge, ed anche renderla più gradita a coloro che in certo modo ne formano l'oggetto.

Questa promessa del Ministero dunque avrà appagato l'onorevole senatore, e credo che nulla oramai sia tra noi cagione di dissenso nel voto da dare a quest'articolo.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato la votazione dell'articolo, partendolo ne' suoi due paragrafi, contenenti il primo l'abolizione delle decime, il secondo l'obbligo che assume il Governo di sostituire ad esse un compenso.

Chi approva il primo paragrafo sorga.

(È approvato.)

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colla.

COLLA. Chiederei che si ristabilisca in questo secondo alinea l'epiteto di *congruo*, che l'ufficio centrale ha condannato ad essere cancellato.

La ragione addotta si è quella unicamente di escludere ogni idea di preconcetta misura, relativamente all'assegnamento da farsi. Io non so persuadermi come il lasciare questo epiteto così conveniente possa menomamente influire sulle misure colle quali si assegnerà la congruità dell'assegnamento al clero. Questa può dipendere sia da ciò che il clero perde per l'abolizione di queste decime, sia da ciò che faccia mestieri al clero per supplire decorosamente ai bisogni del culto ed al sostentamento de' suoi ministri. Lasciando quindi la parola *congruo*, mi pare che non s'impinga in guisa alcuna nella questione se più l'una o l'altra, od entrambe di queste circostanze non debbano intervenire a questo riguardo. Per altra parte, togliendo la parola *congruo*, e lasciando solamente le parole *un assegnamento*, sembra che il legislatore mostrebbe poca sollecitudine perchè il clero sia dotato convenientemente e decorosamente. Credo adunque che sia conveniente di mantenere quest'epiteto.

MASSA SALUZZO. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante non sono di tanto peso da far rigettare nè da far cangiare la redazione proposta dall'ufficio centrale, ma può essere gradito al Senato di conoscere i motivi per cui si soppresse la parola *congruo*. Il motivo fu per togliere i dissidi e le contestazioni, le quali potrebbero nascere appunto nello stabilire questo assegnamento, i quali non si sarebbero potuti togliere anche dicendo *conveniente* o *regolato*, od adottando anche altri termini.

La parola *congruo* però poteva significare due idee: o questa congruità voleva prendersi sulla massa generale delle decime, oppure ripartitamente secondo le diocesi, ovvero anche più ripartitamente secondo le prebende. Quando si stabilisca che questo assegnamento debba essere *congruo*, potrebbe nascere un dubbio se la congruità corrisponderebbe assolutamente a ciascuna prebenda, oppure a ciascuna diocesi, oppure alla total massa delle decime.

L'ufficio credette che quando si dicesse un assegnamento per il clero e per servizio del culto fosse bastantemente chiarito che questo si dovesse intendere come conveniente e proporzionato ai bisogni del culto e del clero.

Ma siccome ora appunto conviene conoscere questi bisogni, fissarli o andare d'accordo colle autorità e venire a fare un'altra ripartizione, così si credette essere più opportuno di non intralciare qui la parola *congruo*, la quale poteva essere invocata particolarmente dai prebendati. Del rimanente, l'ufficio centrale non avrebbe alcuna difficoltà di ammettere la parola *congruo*, *conveniente* o *decente*, e crede che il metterla o non metterla non induca variazione nell'intrinseco della legge.

DE CARDENAS. La prima parte che il Senato ha adottata di quest'articolo porta la soppressione delle decime che si pagavano a vantaggio sia del clero che delle corporazioni dell'isola (ignoro quali siano)...

CIBRARIO. Spiegherò che cosa sono.

DE CARDENAS. Mi pare che, giacchè sono soppresse, si potrebbe ammettere un assegnamento anche alle corporazioni ed istituzioni, e quindi proporrei di aggiungere dopo la parola *legge*, le seguenti: « la quale determinerà anche un conveniente compenso alle corporazioni ed istituzioni dell'isola. »

Sono pronto però a ritirare questo emendamento in seguito alle spiegazioni che mi verranno date.

CIBRARIO. Le decime si pagano in Sardegna al clero ed a due sorta di corporazioni. I seminari, a cui sono state applicate alcune prebende, rimangono necessariamente compresi nella parola generale *clero*. Relativamente poi alle università, siccome esse sono a carico del tesoro pubblico, non esigono perciò che loro si dia un'indennità, giacchè in proporzione dei loro bisogni il Governo provvederà. Mi pare in conseguenza non necessario l'emendamento del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Io sono disposto a ritirare il mio emendamento quando sia certo che fra queste corporazioni ed istituzioni non vi siano nè spedali nè opere pie di beneficenza, le quali non vorrei veder private di una parte delle loro rendite.

DE CANDIA, commissario regio. Il Ministero assicura al preopinante che non è il caso che vi siano delle decime date ad istituzioni pie, come spedali ed altre, ma solamente alle università e seminari; il Ministero si associa quindi a quanto ha così bene espresso l'onorevole senatore Cibrario.

DE CARDENAS. In seguito alle spiegazioni date, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Colla se persiste nel voler riprodotta la parola *congruo* o quella di *conveniente*.

COLLA. Direi *conveniente*.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del senatore Colla di aggiungere alla parola *assegnamento* la qualificazione di *conveniente* è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI MONTEZEMOLO, relatore. L'ufficio centrale non disente a che sia aggiunto l'epiteto *conveniente*.

MASSA SALUZZO. Pare che non sia da supporre che il Governo voglia fare una cosa disconveniente.

DE MARGHERITA. Domando la parola per fare un'osservazione.

A nome dell'ufficio centrale si è detto non essere sua in-

tenzione di dare un assegnamento qualunque, ma bensì che questo debba essere conveniente.

Se adunque l'idea è questa, che l'assegnamento cioè abbia questa qualità, tanto vale lo esprimerlo, e non lasciare la cosa indefinita.

Appoggio quindi la proposta fatta dal mio collega senatore Colla.

CIBRARIO. L'ufficio centrale lo ha accettato.

DE CANDIA, commissario regio. Il Governo non ha difficoltà alcuna di accettare quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Ed io la pongo ai voti.

Chi approva l'aggiunta della parola *conveniente* voglia sorgere.

(È approvata.)

Ciò posto, pongo ai voti il secondo paragrafo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Sorga pure chi approva l'intero articolo.

(L'articolo 2 è approvato.)

Essendo l'ora tarda, domando al Senato se intenda continuare la discussione, ovvero aggiornarla a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Intanto la parola è al ministro dell'interno per una comunicazione.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE
DEI MAGISTRATI DI PROTOMEDICATO.**

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, ho l'onore di presentare un progetto di legge per la soppressione dei magistrati di protomedicato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 737.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5.